

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1971

(79<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Interventi per la riconversione e ristrutturazione di imprese industriali » (1120) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1016 e <i>passim</i>
BORSARI . . . . .	.1053, 1054, 1055
BUZIO . . . . .	. . . . . 1059
CERRI . . . . .	. . . . . 1029 e <i>passim</i>
CIFARELLI . . . . .	. . . . . 1034, 1037
FADA . . . . .	. . . . . 1022 e <i>passim</i>
FORMICA, relatore . . . . .	. . . . . 1021 e <i>passim</i>
FORTUNATI . . . . .	. . . . . 1023 e <i>passim</i>
FRANZA . . . . .	. . . . . 1027, 1028
GAVA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . .	. . . . . 1016 e <i>passim</i>
MACCARRONE Antonino . . . . .	. . . . . 1036, 1038
MASCIALE . . . . .	. . . . . 1034, 1041
PARRI . . . . .	. . . . . 1031
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	. . . . . 1021 e <i>passim</i>
SEGNANA . . . . .	. . . . . 1057, 1059
SOLIANO . . . . .	. . . . . 1022
STEFANELLI . . . . .	. . . . . 1030 e <i>passim</i>

TRABUCCHI . . . . .	Pag. 1026 e <i>passim</i>
VALSECCHI . . . . .	. . . . . 1037
ZUCCALÀ . . . . .	. . . . . 1017 e <i>passim</i>

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali ».

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Biaggi, Borsari, Buzio, Bolettieri, Cerri, Cifarelli, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Formica, Fortunati, Franza, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà e Zugno.*

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Gava e il sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi.*

*FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione,  
con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Interventi per la riconversione e ristrutturazione di imprese industriali » (1120)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi per la riconversione e ristrutturazione di imprese industriali ».

Nel corso della seduta di ieri fu pressochè ultimata la discussione e rimanemmo d'accordo che quella di stamane si sarebbe iniziata con la replica dell'onorevole ministro Gava.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, sarò brevissimo e accennerò brevemente alle varie questioni sollevate, perchè comprendo che non dobbiamo sprecare tempo, per giungere rapidamente alle deliberazioni che dovranno poi essere adottate sul testo del disegno di legge.

Tale disegno di legge — lo dichiaro subito — non intende affrontare tutto il complesso problema dello sviluppo industriale e della ristrutturazione. Esso, piuttosto, ha una portata limitata, inerente alle vicende della congiuntura, ed in questo senso è stato interpretato dalla Commissione prima e dalla Sottocommissione poi; Sottocommissione che ringrazio in modo particolare per la collaborazione che ha prestato alla redazione del nuovo testo. Come ringrazio, naturalmente, tutti coloro che sono intervenuti nella interessante discussione svoltasi ieri.

Il senatore Menchinelli, che qui non vedo, sostiene che il disegno di legge sfiora appena talune difficoltà. Sono d'accordo che questo disegno di legge non pretende di essere per se stesso sufficiente; certo una più incisiva funzione avrebbe potuto spiegarla in ordine alle varie difficoltà che si sono verificate in settori industriali e in particolari aziende se fosse stato tempestivamente approvato. Ricordo infatti che il provvedimento fu presentato nel febbraio dello scorso anno. Molte vicende, di cui non è responsabile il Parlamento, hanno ritardato — e spero soltanto

fino ad oggi — l'approvazione di questo disegno di legge. Esso non dev'essere considerato peraltro a se stante, ma inserito nel complesso dei provvedimenti che si sono attuati o che si vanno attuando: il cosiddetto decreto, il disegno di legge riguardante la ristrutturazione del settore dei tessili, il disegno di legge, che sarà presentato presto al Parlamento, riguardante il Mezzogiorno.

Altra obiezione che è stata mossa è quella relativa ad una affermazione, del resto giusta e fondata, del progetto '80: che in materia di andamento dell'industria bisogna prevenire le difficoltà e le crisi e non soccorrere quando esse siano scoppiate. Il senatore Banfi ha sollevato specificamente la questione che era del resto stata prospettata anche nel parere espresso dalla 9ª alla 5ª Commissione. Io sono perfettamente d'accordo che bisogna cercare sempre di prevenire. Ma la prevenzione spetta e si realizza con la politica di programmazione; si colloca a monte di ogni provvedimento di carattere particolare e non è quindi in contrasto con specifici provvedimenti di sostegno, aventi carattere anticongiunturale. Nessuna politica di programmazione è mai riuscita ad evitare, che io sappia, il verificarsi di difficoltà od anche di crisi di natura temporanea nel settore industriale. Ed è proprio di fronte a queste difficoltà o a queste crisi di carattere congiunturale che sorgono le esigenze di leggi particolari di sostegno. Quindi nessun contrasto e nessuna contraddizione tra l'iniziativa attuale e le direttive del Progetto '80, che resta un progetto e non è naturalmente neanche una norma vincolante per il Parlamento.

È stata poi sollevata, sotto un aspetto strettamente e squisitamente politico, da parte del senatore Zuccalà, la questione dell'autonomia delle Partecipazioni statali. È una questione di carattere generale, che a mio modo di vedere non può essere sollevata in sede di esame di un particolare disegno di legge in cui, fra l'altro, le Partecipazioni statali hanno una parte diciamo così secondaria. Infatti si è voluto separare dalle Partecipazioni statali classiche anche la stessa Finanziaria, per assegnarle un compito del tutto particolare, e transitorio.

Quando si parla della necessità di una riorganizzazione del controllo da parte degli organi esecutivi e legislativi sulle Partecipazioni statali bisognerebbe prescindere un po' dalle affermazioni di carattere generale per avanzare delle proposte concrete.

Ad ogni modo mi permetto di far rilevare che le questioni fondamentali di indirizzo come gli investimenti, come le localizzazioni delle industrie non sono lasciate affatto alla decisione delle Partecipazioni statali, ma sono di competenza del CIPE, il quale interviene in questo settore non soltanto in maniera orientativa, ma dispositiva. Vorrei che il senatore Zuccalà avesse presente l'ordine del giorno dei lavori del CIPE per il mese di febbraio, perchè constaterrebbe come effettivamente la condotta delle Partecipazioni statali non sia assolutamente autonoma per quanto attiene agli aspetti fondamentali degli investimenti e delle localizzazioni delle industrie. Altra cosa, si sa, è la gestione delle aziende, profondamente diversa dall'autonomia amministrativa; ma nessuno, credo, vorrà dare al potere politico la responsabilità della gestione e amministrazione delle aziende. Resta invece al potere esecutivo e legislativo l'obbligo e il diritto di controllare i risultati delle gestioni medesime.

Del resto mi pare che oramai le esperienze abbiano ampiamente dimostrato come i tentativi di accentramento nella condotta delle aziende non abbiano dato risultati positivi e come sia quindi un'esigenza cercare di decentrare il più possibile, responsabilizzando i dirigenti nella conduzione, nella gestione e nell'amministrazione delle aziende. Quanto si poteva fare a questo proposito è stato fatto. Ricordo che con la legge istitutiva del Ministero del bilancio nel 1967 il Comitato delle Partecipazioni statali, che aveva una propria autonomia, è stato inserito, inglobato e si è confuso col Comitato interministeriale per la programmazione, di modo che le Partecipazioni statali sono diventate davvero uno strumento effettivo della politica di programmazione dello Stato italiano.

Questo per quel che riguarda l'aspetto generale. Desidero ora osservare che nel caso particolare le richieste e le aspirazioni del senatore Zuccalà sono previste nel testo legi-

slativo. Egli ha detto che la condotta dell'IMI e della Finanziaria deve essere ispirata dal CIPE. Ebbene, sia per la Finanziaria che per gli interventi di carattere finanziario dell'IMI è prevista, appunto, l'osservanza delle direttive del CIPE. Il che significa che il CIPE ispira la condotta di questi due enti.

Z U C C A L A ' . Gradirei conoscere in quale misura e con quali mezzi interviene il Parlamento.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Parlamento ha il diritto di controllare le direttive che il CIPE emana e il CIPE ha il dovere di relazionare il Parlamento sulle direttive stesse. Nel caso specifico, c'è un'altra disposizione che è stata emanata d'accordo col Comitato della programmazione: che l'IMI sia per i suoi interventi sia per la condotta della Finanziaria presenti — proporrei ogni bimestre — una relazione al Ministero dell'industria, il quale valuterà la rispondenza dell'azione alle direttive impartite dal CIPE. A sua volta il Ministero dell'industria per la valutazione della rispondenza di queste direttive agli obiettivi che ci si propone dovrà presentare una relazione — propongo semestrale — al CIPE medesimo. Resta poi la relazione che lo stesso Ministero e il CIPE per la parte di sua competenza dovranno fare annualmente al Parlamento. Di maniera che il Parlamento abbia la possibilità del controllo assoluto in questa materia.

Z U C C A L A ' . Sono innovazioni che ella propone signor Ministro?

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Che abbiamo concordato assieme al Comitato. Ad ogni modo mi fa piacere aver chiarito questa situazione.

Altra questione, sollevata dal senatore Cerri, dal senatore Segnana, un po' da tutti in verità, è quella relativa al trattamento delle piccole industrie. Desidero chiarire che già la legge n. 1470 del 1961 riguarda solo le piccole e medie industrie e non le grandi industrie. Anche per questa legge le direttive del CIPE, naturalmente a mio modo di vede-

re, dovranno essere rivolte a prevedere che una quota degli interventi che dovranno essere compiuti dall'IMI sia riservata alle piccole industrie. È difficile predeterminare una tale quota, perchè le direttive debbono mutare di tempo in tempo, secondo l'atteggiamento sempre variabile delle situazioni che si presentano nel mondo economico e in quello industriale. Ma io non dubito che una delle direttive fondamentali del CIPE sarà quella di riservare alle piccole industrie una quota delle provvidenze previste dal Titolo I del disegno di legge in esame, perchè per quanto riguarda il Titolo II sono anch'io d'accordo che le piccole industrie non possono da esso essere contemplate.

Vorrei ricordare all'onorevole Cerri, all'onorevole Segnana e ad altri che le provvidenze che sono qui previste non sono le sole che possono giovare alla piccola industria. Altre ne sono previste nel « decretone », con particolare attenzione sia per i finanziamenti e gli oneri sociali, sia per i contributi infrastrutturali e le autorizzazioni ad impianti industriali, in base alle recenti decisioni del Consiglio dei ministri, nella legge che sarà presentata prossimamente al Parlamento, per il Mezzogiorno.

Il senatore Cerri ha fatto anche cenno, e molto fondatamente, agli strumenti da mettere a disposizione delle piccole industrie, le quali non hanno delle possibilità economiche per fare degli studi di mercato, per fare ricerche di carattere scientifico e tecnologico e studi di organizzazione che corrispondono alle esigenze moderne dei tempi, esigenze di cui il Ministro dell'industria e del commercio si rende così pienamente conto che proprio per questo fra giorni presenterà, di concerto con gli altri Ministri interessati, un nuovo disegno di legge per la ristrutturazione degli Istituti di ricerca o di sperimentazione. Le attuali stazioni sperimentali dell'industria, che hanno svolto un buon lavoro, ma sono superate dai tempi, devono essere potenziate e riorganizzate per la ricerca dei maggiori avanzamenti tecnici, e per fornire precise e coordinate informazioni alla piccola industria, provvedendo anche all'addestramento di tecnici capaci di far fronte a particolari obiettivi atti a superare lo stato di inferiorità delle aziende minori.

Per quanto riguarda le ricerche di mercato, il problema è naturalmente sentito ed è importante. Desidero informare peraltro il Senato che con mia recente circolare ho esortato tutte le Camere di commercio, specialmente quelle a base regionale, a istituire dei Centri di ricerche di mercato interno e di ricerche di mercato all'estero, proprio per giovare alle piccole industrie e indirizzarle nelle loro attività e nelle loro iniziative. Premetto che il lavoro sarà difficile e potrà avere effetti un po' alla volta, ma indica come questa esigenza sia sentita dal nostro dicastero. Certo, bisogna spronare questi piccoli imprenditori a uno spirito associativo che possa effettivamente metterli in grado di unire le loro iniziative per le ricerche di mercato e per i progressi tecnici nella loro industria.

È stata anche presentata richiesta, da parte, mi pare, dell'onorevole Banfi, di definire finalmente che cosa si intendeva per piccola industria. L'argomento è difficilissimo. Noi, per ora, procediamo empiricamente per approssimazioni successive, nel tentativo di pervenire, se si potrà pervenirvi mai, a una definizione precisa della piccola industria, sulla quale, per il momento i pareri sono discordanti.

Lo stesso senatore Banfi ha chiesto quali saranno i criteri direttivi che emanerà il CIPE in esecuzione di questa legge. Debbo rispondergli che il compito è del CIPE, non può essere del ministro Gava. Tuttavia ritengo che i seguenti criteri saranno, a mio modo di vedere, accolti: l'obiettivo preminente: l'occupazione, con particolare riguardo alle zone ove, all'eventuale cessazione di un'attività è difficile faccia riscontro la probabilità che, nella zona, si abbiano altre fonti di assorbimento della mano d'opera dimessa. Quindi il criterio occupazionale sarà probabilmente alla base delle direttive che il CIPE dovrà emettere, e mi sembra che ciò corrisponda al dettato della legge stessa. Infatti nell'articolo 2, ultimo comma, è previsto espressamente che i programmi comuni a più imprese devono indicare le prevedibili conseguenze sul livello di occupazione derivanti dalla loro attuazione.

Quindi il criterio della massima occupazione, che è stato qui da varie parti sostenu-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

to, è previsto dal disegno di legge e sarà certamente introdotto in una direttiva del CIPE.

Una seconda direttiva sarà quella di riservare un certo finanziamento per la piccola industria, che potrà variare di tempo in tempo, secondo l'andamento congiunturale.

La terza direttiva, che è anche prevista, del resto, dall'articolo 2 della presente legge, sarà rivolta a favorire le industrie nel Mezzogiorno e nelle aree depresse; tenendo conto dei criteri territoriali, come dice l'attuale disegno di legge.

È stata anche sollevata la questione delle Regioni, mi pare dal senatore Menchinelli, e ancora dal senatore Cerri e da altri. Desidero qui richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la materia del credito all'industria non è una materia di competenza delle Regioni, è materia di competenza degli organi centrali. Quindi non vi è necessità di prevedere, nel disegno di legge, la consultazione delle Regioni: non vi è la necessità, ma ritengo che non vi sia neanche l'opportunità perchè la richiesta del parere da parte delle Regioni potrebbe ritardare la necessaria speditezza delle operazioni. A tal punto io mi sono preoccupato — e credo che tutti quanti ce ne preoccupiamo, per la loro efficacia — della speditezza delle deliberazioni, che sono stato contento di rinunciare alla preventiva approvazione ministeriale delle operazioni stesse, come era stato previsto dall'originario disegno di legge. Io stesso ho infatti suggerito di modificare anche l'articolo 1, dove oltre all'approvazione preventiva si stabiliva che il conferimento del fondo all'Istituto Mobiliare Italiano era considerato come « gestione », di patrimonio dello Stato, cosicchè era lo Stato il responsabile della gestione medesima. Per evitare intralci e favorire la speditezza delle deliberazioni, noi abbiamo conferito al patrimonio dell'IMI il fondo stesso, fondo che resta rotativo e che resta destinato e legato agli scopi previsti dall'articolo 1.

Abbiamo quindi — ripeto — potuto molto volentieri rinunciare alla preventiva approvazione delle singole operazioni, riservandoci solo la vigilanza sulla rispondenza delle operazioni alle direttive del CIPE. Questo per

dimostrare come l'elemento della rapidità delle decisioni sia in questa materia assolutamente essenziale e non debba essere intralciato con pareri che scarso contributo possono apportare per le più ponderate decisioni degli organi cui spetta di deliberare. Questo naturalmente non esclude che nei casi particolari, quando se ne presenti l'opportunità, sia l'IMI che la Finanziaria possano avvalersi del parere delle regioni; quello che è necessario è di non cristallizzare e irrigidire in un disegno di legge quest'obbligo che in alcuni casi potrebbe essere non osservato per la necessità dell'urgenza dei provvedimenti. Il parere delle Regioni potrebbe essere maggiormente richiesto qualora esse concorressero, con i propri Istituti finanziari di carattere regionale, al superamento delle situazioni di crisi che l'IMI o la Finanziaria avessero assunto a loro carico.

Il senatore Menchinelli nega assolutamente l'istituto della rotazione e il senatore Zuccalà se ne mostra diffidente per quanto riguarda la Finanziaria. Ora io vorrei qui ricordare che la Finanziaria è sorta nel concetto di unire la esperienza finanziaria dell'IMI con quella molto diversa della gestione delle aziende, e con l'esigenza altresì di soccorrere, di dare sostegno, di recuperare quelle industrie che siano recuperabili, senza esaurire la propria attività in uno, due o tre momenti, cioè in operazioni di carattere quasi istantaneo. La Finanziaria è destinata ad operare nel tempo ed è perciò che si è previsto il fondo di manovra e si è voluto distinguere la Finanziaria che ha questa particolare cura di recupero delle imprese in difficoltà, dalle Partecipazioni statali classiche, che hanno compiti istituzionali ben diversi, che sono quelli, appunto, della promozione, dello sviluppo industriale e che devono perciò lavorare, incidere e provvedere nell'ordine strategico di sviluppo della produzione.

Da qui, naturalmente, l'esigenza della rotazione; il che vuol dire che la Finanziaria, quando ha recuperato un'industria e l'ha messa su solide basi, deve passare oltre, cedendo le proprie azioni ai privati, se possibile. Se vi fossero ragioni particolari per inse-

rire, viceversa, la nuova impresa, recuperata e solidificata, nel sistema delle Partecipazioni statali, ciò potrà avvenire cedendo le azioni della Finanziaria alle Partecipazioni statali; ma il compito specifico di questa nuova Finanziaria rimane quello di usufruire del fondo a carattere rotativo, che possa agire, nel tempo, a sostegno delle imprese che meritino di essere recuperate.

Si è parlato della legge n. 1470 in maniera non certo entusiastica, e non ne sono entusiasta neanche io; essa può avere degli effetti limitatamente favorevoli, ma può avere anche degli effetti non favorevoli.

Il primo effetto sfavorevole è quello di infiacchire la iniziativa imprenditoriale delle persone che attendono dallo Stato finanziamenti con privilegi del tutto particolari, mentre potrebbero darsi da fare per ottenere dei finanziamenti alle condizioni normali e in questa attesa accettano che le loro imprese possano mettersi anche in crisi e che siano accresciute ulteriormente le difficoltà. Ecco perchè l'esperienza della legge n. 1470 deve, secondo me, esaurirsi.

Vi sono, peraltro, delle situazioni le quali sono venute a galla a seguito del decretone, situazioni che meritano di essere riguardate ancora. Da qui la proposta di non sopprimere l'articolo 7 dell'attuale disegno di legge e di consentire, viceversa, un rifinanziamento della legge n. 1470 limitatamente ai 10 miliardi che erano stati originariamente previsti. Mi rimetto alla Commissione per questa decisione. Quello che ritengo essenziale è che non sia mutato il termine del 3 dicembre 1970, perchè ogni mutamento con riapertura di termini farebbe buttare sul tavolo del Ministro dell'industria una quantità enorme di richieste, di fronte alle quali — sperando ovviamente nell'accoglimento — gli imprenditori fermerebbero la loro attività anzichè darsi da fare per superare la crisi, con conseguente aggravamento delle difficoltà.

Sono d'accordo che non bisogna dare il finanziamento ai disonesti. Anzi, ritengo che bisogna rivalutare l'istituto del fallimento. Parecchi imprenditori, avvalendosi della posizione dei lavoratori, che deve essere salvaguardata e considerata in modo particolare dal potere esecutivo e dal potere legislati-

vo, fanno pressione perchè aziende malsane, che non possono essere ricuperate, vengano finanziate. Questo perchè la legge attuale, la 1115, mentre prevede un trattamento di particolari indennità per coloro che sono sospesi in vista di ristrutturazione di aziende, non prevede alcun trattamento particolare per coloro che sono sospesi o licenziati a seguito del dissesto dell'azienda.

Ritengo — ho già fatto questa proposta in sede CIPE e spero di poter presto presentare un disegno di legge *ad hoc* — che sia utile modificare la legge n. 1115 nel senso che si debba provvedere a sostenere adeguatamente con le indennità particolari previste dalla legge stessa non solo gli operai sospesi per la ristrutturazione delle aziende ma anche coloro che sono sospesi o licenziati — per un certo periodo di tempo che determineremo — per il dissesto delle aziende.

In questa maniera si separerà la sorte, che deve essere salvaguardata, dei lavoratori e degli operai, dalla sorte delle imprese che spesse volte non meritano aiuto e alle quali deve essere applicato l'istituto del fallimento, che può mobilitare nuove energie. Infatti, partendo da una base pulita, da oneri altrimenti insostenibili si può ridare vita ad aziende dissestate.

Non ho altro da dire: mi sembra di aver risposto a tutte le osservazioni mosse in questa sede. Perciò concludo rivolgendo la viva preghiera di voler esaminare con attenzione doverosa ma abbastanza spedita il disegno di legge, di modo che possa essere approvato secondo le intese convenute.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura, restando inteso che il testo in discussione è quello proposto dalla Sottocommissione:

#### TITOLO I.

##### Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire 50 miliardi di lire al patrimonio dell'Istituto Mobiliare Italiano, che del confe-

rimento stesso dovrà, in via rotativa disporre, nei modi determinati dal suo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la sua attività, per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3.

I tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 sono stabiliti, sulla base delle direttive del CIPE, di cui al successivo articolo 2, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Cerni, Stefanelli, Soliano, Fortunati, Borsari, Pirastu e Maccarrone due emendamenti. Il primo tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Alle piccole imprese sarà assicurata una quota adeguata ai fondi disponibili ».

Il secondo tendente ad aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Dagli interventi di cui al primo comma sono escluse le società quotate in Borsa e le imprese industriali ad esse collegate ».

**F O R M I C A**, *relatore*. Il testo in esame dell'articolo 1 riproduce, in sostanza, il primo e il terzo comma del testo presentato dal Governo. In più, nel primo comma, c'è la specificazione del conferimento del patrimonio già illustrata da me nelle precedenti relazioni e, oggi, dal ministro Gava.

A questo punto occorre chiarire, in via preliminare, se la disponibilità per l'intero disegno di legge sia di 100, 110 o 120 miliardi di lire, perchè è sulla base della cifra globale che dobbiamo stabilire quella da conferire all'IMI.

**P I C A R D I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me era parso che il relatore onorevole Formica, ieri sera, avesse proposto di ridurre a 40 miliardi il conferimento dei 50 miliardi di cui all'articolo 1 e di togliere i 10 miliardi di cui agli articoli 7 e 8 per la 1470, in modo da conferire questi 20 miliardi in più alla Finanziaria, portando così lo stanziamento da 40 a 60 miliardi di lire.

**F O R M I C A**, *relatore*. Chiarimmo ieri sera che le alternative indubbiamente erano tre: 120, 110 e 100 miliardi. Nel caso in cui l'alternativa della Commissione fosse stata per i 100 miliardi, si pensava di dare più peso alla Finanziaria e quindi di portare i miliardi da 40 a 60, traendone 10 dalla 1470; ma questa era l'ultima subordinata.

**P I C A R D I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. E siccome le subordinate si fanno sempre perchè sono quelle accettate, io devo dire che a questo articolo noi potremmo intanto limitarci a togliere i 10 miliardi, portando il conferimento a 40 miliardi. Se poi vogliamo discutere il disegno di legge nel complesso, discutiamolo pure; cioè ci riferiamo praticamente all'articolo ultimo riguardante la copertura, per sapere se debbono essere 120, 110 o 100 i miliardi relativi all'onere complessivo. Intanto i 100 miliardi hanno un finanziamento in più di 10 miliardi perchè inizialmente si era partiti con l'idea dello stralcio della 1470 perchè la 1470 era trasferita nel « decretone ». Quindi erano 90 miliardi; poi il Tesoro, facendo uno sforzo, era rimasto d'accordo di rifinanziare per 10 miliardi anche la 1470.

**F O R M I C A**, *relatore*. Allora con questo principio li ha ridotti a 70 perchè nel « decretone » la 1470 arriva a 30 miliardi.

**P I C A R D I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma questa era l'idea originaria, e così si è presentata all'esame della Commissione. Ora, purtroppo, sono dolente... Ieri sera il senatore Formica mi ha detto che io sono un po' il ...cerbero della situazione. Non è che la difesa del Tesoro la debba sostenere io, la dobbiamo sostenere un po' tutti collegialmente perchè credo che ci sia un interesse generale del paese a che le condizioni economiche e finanziarie siano mantenute a livelli sopportabili. Voi tutti sapere meglio di me che il reperimento di fondi, sia attraverso il bilancio, sia attraverso il ricorso, come in questo caso, al mercato finanziario, è molto difficile. Tutti conoscono la difficile situazione che rende già problematico il reperimento dei mezzi occorren-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

ti per provvedere alla copertura, anche per il corrente esercizio del 1971, delle eccedenti spese che sono previste da vigenti disposizioni di legge anche per gli anni precedenti.

Ora non è che voglia fare il cerbero o voglia irrigidirmi su una richiesta, che ritengo fondata, che viene da parte della Commissione. Ma la situazione vera è questa: aumentare il ricorso al mercato finanziario non credo sia opportuno in questo particolare momento; ond'è che io debbo esprimere parere contrario alla richiesta dei 120 miliardi avanzata dal relatore Formica. Perciò io dico: si può arrivare, se la Commissione lo ritiene — e su questo non avrei nulla da eccepire — a portare a 40 miliardi il conferimento all'IMI per la ristrutturazione industriale; portare a 60 miliardi quella della Finanziaria e trarre i 10 miliardi dalla 1470, così si raggiunge lo scopo cui mirava il senatore Formica attraverso la sua relazione.

S O L I A N O . Premesso che io non vedo come possano considerarsi così contrastanti gli interessi generali del Tesoro perchè ritengo che siano due questioni che per molti aspetti si legano alla situazione generale del paese e agli interessi del Tesoro; premesso questo, voglio ricordare alla Commissione che noi abbiamo un emendamento suppressivo dell'articolo 8 del testo della Sottocommissione che prevede il rifinanziamento di 10 miliardi della 1470.

F O R M I C A , *relatore*. I vostri emendamenti fanno riferimento al testo del sottocomitato.

S O L I A N O . Cioè sono emendamenti agli emendamenti, perchè abbiamo considerato che il testo in discussione fosse quello della Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . È così. Forse non l'ho chiarito e avrei dovuto farlo: noi discutiamo sul testo che ieri sera è stato distribuito e che il senatore Formica ha illustrato. Quindi, penso che gli emendamenti facciano riferimento al nuovo testo. Fra gli emendamenti vi è anche quello che sopprime i 10 miliardi.

S O L I A N O . Il testo della Sottocommissione ripropone i 10 miliardi previsti dal disegno di legge. Ne chiediamo la soppressione, il che, mi pare, era inizialmente anche negli intendimenti della Sottocommissione perchè nel testo precedente la Sottocommissione la proponeva essa stessa. Ma se il Tesoro, stando alle dichiarazioni del sottosegretario Picardi, non ha le possibilità finanziarie di accogliere interamente la richiesta — perchè è una richiesta globale di 110 miliardi — noi non siamo dell'avviso che i 10 miliardi debbano essere sottratti dalle altre quote previste dal provvedimento.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In sostanza, se il Ministero del tesoro resta fermo sulla cifra di 100 miliardi, mi pare che il Gruppo del PCI proponga la soppressione dell'articolo 8, salvo poi a ridurre, eventualmente, all'articolo 1, a 40 o a 30 miliardi l'ammontare del conferimento al patrimonio dell'IMI. E nella eventualità che il Ministero del tesoro arrivasse a 110 miliardi?

S O L I A N O . Resteremmo fermi nel proporre la soppressione dello stanziamento di 10 miliardi.

F A D A . Per mozione d'ordine. Anzichè discutere adesso la questione globale dato il fatto nuovo dell'atteggiamento del senatore Soliano e del suo Gruppo, proporrei di procedere nell'esame degli articoli cominciando con il fissare in 50 o in 40 miliardi la cifra da conferire al patrimonio dell'IMI. Poi si esamineranno gli altri punti controversi.

F O R M I C A , *relatore*. Mi pare che ai fini della determinazione della somma globale sia necessario stabilire anzitutto l'essenzialità o no dell'ex articolo 7, diventato articolo 8, cioè la opportunità o meno del rifinanziamento della 1470. A questo proposito occorre che l'onorevole Ministro sia esplicito. Stabilito che non vi è più possibilità di ritorno in vita della 1470, avendo disposto che cessi la sua efficacia perchè i rientri vanno al Tesoro, si tratta di precisare — penso che l'onorevole Ministro sia senz'altro in gra-

do di farlo — se allo stato attuale delle analisi effettuate, delle domande pervenute, delle vertenze in corso questi 10 miliardi siano effettivamente essenziali o no, cioè se siano o no sufficienti i 30 miliardi stanziati dal decretone. È una valutazione che dobbiamo fare con grande serenità perchè se il mancato finanziamento di 10 miliardi pregiudicasse la vita di aziende che non possono essere altrimenti assistite, non potremmo non prendere in seria considerazione questo dato di fatto. Inizialmente ci eravamo pronunciati per la soppressione della norma. Però quando in sede di Sottocommissione il Ministro rappresentò la particolare situazione esistente, stabilimmo di lasciare alla Commissione di decidere sulla base delle dichiarazioni, appunto, del Ministro.

**G A V A**, ministro dell'industria del commercio, l'artigianato. Desidero informare la Commissione che, a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande in ordine alla 1470, sono pervenute al Ministero circa 1.200 domande tra nuove e riconfermate, per un totale di richieste di oltre 260 miliardi. Abbiamo selezionato gran parte di tali domande. Molte di esse non possedevano i requisiti di legge per essere ammesse alle particolari provvidenze previste dalla legge n. 1470. Quelle accolte sono state 250, per l'importo di 28,8 miliardi circa, sui 30 disponibili in base al decretone. Pertanto residuano ancora soltanto 1,2 miliardi. Nel frattempo sono state istruite dall'IMI pratiche che comportano richieste di 28 miliardi, pratiche che per la maggior parte riguardano aziende che versano in gravi difficoltà.

Si ritiene, per lo meno da parte del Ministero dell'industria, l'utilità e la convenienza di chiudere i procedimenti, accogliendo il più presto possibile le domande che sono state istruite dall'IMI in questi ultimi tempi. Questa è la ragione per la quale il Ministro vede in senso positivo la soppressione dell'articolo 7 oggi articolo 8, ma, naturalmente si rimette alla Commissione perchè ha già in precedenza affermato che non nutre eccessive simpatie per i sistemi previsti dalla legge n. 1470.

Debbo ancora ricordare che consideriamo comunque essenziale mantenere fermo il termine del 3 dicembre 1970 — ove la Commissione fosse d'accordo nell'attribuire i 10 miliardi per il rifinanziamento della 1470 — altrimenti ricadremmo nella situazione di un nuovo affollamento di domande, cui il Ministero non sarebbe assolutamente in grado di far fronte.

Dichiaro ancora che, a mio modo di vedere, il Ministero dell'industria non è, per se stesso, capace di operare le selezioni e di emettere giudizi adeguati su queste richieste. È questa la ragione che ha mosso me a proporre, d'accordo con la Sottocommissione, la soppressione della norma che prevedeva per il fondo attribuito all'IMI l'approvazione anche se tacita, delle singole operazioni deliberate dall'Istituto. Salvo, viceversa, attuare la vigilanza sulle operazioni stesse per assicurare che esse corrispondono alle direttive del CIPE.

Per queste stesse ragioni, siccome ci sono in corso dei rientri, dei quali ritengo si debba far uso in determinati casi a favore delle piccole aziende, avrei in animo di proporre che anche la loro gestione sia assegnata all'IMI — trovando con l'Istituto un opportuno accordo — sempre secondo le direttive del CIPE.

Desidero chiarire anche che, oltre alla quota di riserva, per il cui utilizzo dovranno venire di volta in volta direttive dal CIPE, l'unica provvidenza del disegno di legge riguardante le piccole aziende è proprio quella contenuta nell'articolo 7 del testo originario (ora articolo 8).

Ciò premesso, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

**F O R T U N A T I**. Occorre tener presente che la eventualità di nuovi interventi sulla scorta della legge 1470 o dei 10 miliardi del provvedimento in esame, a parte ogni giudizio di merito, potrà avvenire soltanto dopo l'approvazione della legge, non subito.

Da questo punto di vista, non si riesce più a capire perchè questi dieci miliardi non possono essere passati alla società finanziaria.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

G A V A , *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. La società finanziaria riguarda soltanto le medie e grandi industrie.

F O R T U N A T I . Secondo me lo sbaglio consiste proprio nell'avere una politica economica con strumenti ed organismi distinti a seconda della dimensione delle imprese. Che razza di programmazione e di visione organica è questa?

G A V A , *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Che la finanziaria si dedichi alle piccole industrie mi sembra del tutto improbabile.

F O R T U N A T I . Questo è il punto da chiarire, altrimenti è inutile dire che si sopprime la legge n. 1470. Non si tratta quindi di rifinanziamento della legge n. 1470, ma di trovare un altro organismo per le piccole industrie.

G A V A , *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Si potrà fare...

F O R T U N A T I . Ma allora il discorso deve essere impostato in tal modo in quanto, leggendo le relazioni dell'IMI e della società finanziaria, mi sembrava paradossale che fossero sopresse le piccole industrie. Tanto è vero che pensavo che ciò non fosse altro che la conseguenza di quanto disse il presidente dell'IMI in questa sede e cioè che bisognerà trovare degli strumenti unitari per tutta la politica economica e creditizia nei confronti del settore produttivo e dell'esportazione. Se invece si procede per strade diverse separate, la cosa diventa seria ed è un errore politico economico. Come si fa, infatti, a sapere quale sforzo deve sopportare la collettività per una ristrutturazione dell'industria se a priori tutte le piccole industrie in questo esame non sono comprese?

Che razza di valutazione politico-economica è mai questa?! Che direttive può dare il CIPE? Non capisco, ripeto. Dovete spiegarmi una situazione così paradossale.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, devo far presente che ci troviamo in sede

di esame dell'articolo 1. Ad un certo momento, dovendo decidere l'entità della cifra che si sarebbe assegnata all'IMI in relazione alla somma messa a disposizione dal Tesoro, la discussione si è dilungata nell'esaminare la risposta data dal Tesoro stesso. Se tale dicastero fosse stato in grado di dare più di cento miliardi non occorrerebbe mutare la cifra dei cinquanta assegnati all'articolo 1; se il Tesoro, viceversa, fosse fermo sui cento miliardi, allora occorrerebbe ridurre l'assegnazione all'articolo 1 a quaranta miliardi di lire. È così, onorevole Formica?

F O R M I C A , *relatore*. Sì, esattamente.

P R E S I D E N T E . Ci siamo trovati nella necessità, adesso, di discutere l'articolo 8 proposto dalla Sottocommissione (corrispondente all'articolo 7 del Testo originario del disegno di legge) col quale si riafferma l'esigenza di uno stanziamento di 10 miliardi per la legge n. 1470. Vi è però il proposito di una parte della Commissione di sopprimere quell'assegnazione e l'emendamento presentato dai senatori Cerri ed altri.

Adesso il discorso sta veramente dilagando. Se il secondo titolo del disegno di legge in esame si riferisse esclusivamente alle medie e grandi industrie, resterebbe scoperto il settore delle piccole imprese. Non vorrei che la discussione, procedendo in maniera disordinata, ci facesse perdere di vista il fatto che dobbiamo esaurire il presente provvedimento nella giornata odierna.

A titolo di raccomandazione, perciò, prego gli onorevoli colleghi che desiderano intervenire, di tener presente il fine primario al quale dobbiamo tendere.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura*. Non è esatto dire che le piccole e medie industrie siano trascurate in questo disegno di legge. Vorrei ricordare al senatore Fortunati che nel decreto legislativo la posizione delle piccole e medie industrie è stata prevista specificatamente anche ai fini del finanziamento. Essa può essere prevista anche nel primo titolo di questo provvedimento: abbiamo discusso sulla opportunità (secondo me in virtù di direttive, secondo altri per una dispo-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

sizione di legge) che di anno in anno il CIPE rimetta alle piccole industrie una quota prevista dal titolo primo.

Il titolo secondo è congegnato in maniera tale che non può prevedere nella normalità un aiuto alle piccole industrie, in quanto è una finanziaria che assume partecipazioni in società industriali, costituisce delle società per rilevare delle società dissestate e concede il finanziamento alle società alle quali partecipa. Naturalmente tali attività, che in via normale riguardano le medie e le grandi industrie (speriamo più le medie che le grandi), è estremamente improbabile, per non dire impossibile, che la finanziaria possa riguardare anche le piccole industrie. Era stato appunto in ragione di questa strumentazione che il Ministero dell'industria di fronte all'esigenza del cumulo di domande — di cui prima ho fatto cenno — esprimeva il suo avviso senza farne una questione di mantenimento in vita dell'articolo 7 e dell'articolo 8, che, sia pure con condizioni imperfette (sono il primo a riconoscerlo, tanto è vero che ho proposto che il Ministero dell'industria non se ne occupi più e a tal proposito presenterò un emendamento) riteneva che in questa situazione fosse opportuno dare alle piccole industrie un completamento delle provvidenze che sono state previste nel decretone.

**FORMICA**, *relatore*. Il disegno di legge riguarda indubbiamente tutto l'apparato industriale, quindi piccole, medie e grandi industrie. Particolarmente al titolo I, dove la ristrutturazione specificatamente riguarda anche programmi che concernono più imprese, proprio ai fini di aiutare le piccole e medie industrie ad avere una dimensione competitiva a livello del mercato interno ed estero.

Anche per quanto concerne la finanziaria, a mio avviso, l'intervento certo è più difficile per quanto attiene al primo comma, numero 1), dell'articolo 5, cioè le partecipazioni, perchè è evidente che la partecipazione si avrà nelle aziende che hanno struttura di società di capitali e una dimensione di un certo rispetto. Però per quanto concerne la gestione n. 2) o la cessione, in

questo caso nulla esclude che più aziende piccole possano essere ricondotte ad una sola unità produttiva dalla finanziaria. Quindi l'intervento, anche in questo caso, è sì di riconversione ma, contemporaneamente, anche di ristrutturazione; è un intervento a favore della piccola industria per darle una dimensione più adeguata sul mercato.

Conseguentemente, adesso potremmo sgombrare il terreno lasciando in piedi l'intervento della legge 1470 di dieci miliardi; portiamo a 40 miliardi il fondo — perchè in sostanza raggiungendo tale cifra esso sarà certamente il fondo di ristrutturazione rifinanziato, essendo al momento attuale inefficiente — e stabiliamo un criterio, salvo poi a votare, quando arriveremo agli articoli, che l'accettazione di portare il fondo da cinquanta a quaranta miliardi significa 40, 60 e 10 miliardi, ovvero arriveremo a 110 miliardi.

**PICARDI**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una proposta del genere presuppone che l'emendamento soppressivo dell'articolo 8 non debba essere accettato.

**FORMICA**, *relatore*. Dopo le spiegazioni che riguardano in particolare gli interventi di emergenza per le piccole industrie, pregheremmo i colleghi del gruppo comunista di ritirare l'emendamento concernente la soppressione dell'articolo 8.

**PICARDI**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rendo conto delle difficoltà che sono state mosse e, dopo aver sentito le osservazioni del senatore Fortunati e i chiarimenti che ha dato il ministro Gava, sono consapevole che esiste la necessità di mantenere ancora in vita la legge n. 1470, rifinanziandola, sia pure limitatamente a 10 miliardi. E assumo questa responsabilità — a titolo personale, però, in quanto non avrei l'autorità in questo momento di poterlo fare — di portare il fondo a 110 miliardi, nella speranza che il Ministro del mio dicastero sia d'accordo.

**PRESIDENTE**. Dò atto all'onorevole Sottosegretario che possiamo contare su un finanziamento globale di 110 miliardi di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

lire e, nel contempo, informo che il collega Stefanelli, unitamente agli altri presentatori dell'emendamento soppressivo dell'articolo 8 del nuovo testo, lo ritira.

**T R A B U C C H I**. Desidero far rilevare al Presidente e agli onorevoli colleghi, che hanno una idea sufficiente di come si può impostare una contabilità per la loro esperienza personale, che bisogna specificare — secondo la mia modesta opinione, condivisa peraltro dal senatore Belotti — che a fronte di questo apporto deve essere aperto un conto di gestione separato per effettuare, nei modi determinati dalla legge, tutti i pagamenti. Perchè il patrimonio è il patrimonio e ha la sua funzione nel passivo del fatto patrimoniale; bisogna dire allora che aumentando il patrimonio, occorre mettere nella parte attiva un fondo di gestione il quale resta autonomo. Ma io non faccio il contabile...

**P R E S I D E N T E**. Non è una questione contabile, questa, è una questione un po' diversa.

**T R A B U C C H I**. Non si può scrivere che: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire 50 miliardi di lire al patrimonio... ».

**F O R T U N A T I**. Qui bisogna mettere un punto.

**T R A B U C C H I**. Bisogna dire: « Sarà aperto un conto di gestione autonomo, separato, determinato dalla legge, dallo statuto, eccetera eccetera... ».

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Io desidero informare il Presidente e l'onorevole Trabucchi che l'istituto del fondo, come gestione autonoma, era stato da noi preventivato proprio così. E il mutamento è stato suggerito proprio dall'IMI in relazione alle esigenze contabili e alle esigenze di controlli della Corte dei conti.

**T R A B U C C H I**. Ma se invece di dire « fondo » si scrive « conto »? Perchè dove lo mette, nell'attivo?

**G A V A**, *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Perchè il conferimento dovrà disporre in via rotativa dei fondi determinati.

**T R A B U C C H I**. Ma non può disporre di un pezzo del suo patrimonio altro che portandolo in attivo. Deve scrivere.

**G A V A**, *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Lo scrive. Tanto è vero che abbiamo detto che deve avere uno scopo rotativo.

**T R A B U C C H I**. Fate ciò che volete, io vi dico che non è pensabile.

**F O R M I C A**, *relatore*. Questo lo hanno esaminato molti giuristi: quando si dice « apre un conto », si apre la questione della gestione del conto.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. È un'altra cosa. Si dice: « conferirà al patrimonio »: ma questo conferimento deve istituire un fondo autonomo di gestione separata da quella del patrimonio, anche per la sua funzione rotativa. Io ritengo però che questo si possa fare anche con l'espressione da Lei usata.

**F A D A**. È una questione che, in effetti, lascia qualche perplessità a chi, come me, non ha una competenza giuridica e tanto meno contabile. Però avendo assistito, da profano, a delle lunghe disquisizioni tra giuristi e contabili, mi sembra strano che questi illustri tecnici che ho ascoltato non abbiano previsto queste difficoltà. La formula può, in un certo senso, presentarsi oscura, e lasciare perplessi. Va perciò chiarito che il problema è stato posto in questi termini: se voi pretendete che noi facciamo la gestione di un fondo, allora ditelo chiaro, ma sia altrettanto chiaro che il fondo non potrà essere gestito con criteri tecnici, finanziari e industriali, nel qual caso noi non combine-

remo niente, come non abbiamo combinato niente con altri fondi dello stesso tipo. Se invece dobbiamo agire con quella elasticità che è necessaria in questo tipo di interventi, è chiaro che bisogna trovare una formula, che è quella che noi vi proponiamo. Poichè la Sottocommissione si è trovata d'accordo all'unanimità, ne è scaturita questa formula, che la Sottocommissione stessa ha recepito sulla base del consiglio dei cennati giuristi e tecnici di contabilità. Può darsi benissimo che la formula stessa lasci qualche perplessità, ma credo che la struttura pratica sia implicita, nel senso che una volta fatto il conferimento al patrimonio, penserà poi l'IMI, ai sensi del suo statuto e delle leggi, al sistema pratico di fare questo conto in modo da poterlo gestire in via rotativa. Quindi pregherei la Commissione di mantenere questa formula.

T R A B U C C H I . Secondo me, basterebbe voltare il discorso: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'Istituto Mobiliare Italiano lire 40 miliardi (o 50 miliardi) affinché ne disponga in via rotativa nei modi determinati, eccetera »: perchè allora dispone di 50 miliardi, non del patrimonio.

P R E S I D E N T E . In via rotativa è un concetto chiaro economicamente, usato anche nel linguaggio dei tecnici della contabilità di Stato. Significa che i rientri vanno a riunirsi al fondo.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel seguente testo concordato:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano (IMI) 40 miliardi di lire, affinché ne disponga, in via rotativa e nei modi determinati dal suo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la sua attività, per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3 ».

(È approvato).

Prego il collega Cerri di voler illustrare l'emendamento aggiuntivo tendente ad inse-

rrire, dopo il primo comma, le parole:

« Alle piccole imprese sarà assicurata una quota adeguata ai fondi disponibili ».

C E R R I . Non credo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. È fin troppo ovvio il suo contenuto.

F O R M I C A , *relatore*. Nella sostanza mi dichiaro favorevole, al presente emendamento. Desidero però rilevare che non ha senso parlare di « una quota »; può assumere un significato se tale quota viene determinata, come è stato fatto, ad esempio, per il Mezzogiorno. Dire semplicemente « una quota », è, se così mi posso esprimere, un fiore all'occhiello ma non ha alcuna sostanza.

F R A N Z A . Questo disegno di legge cerca di creare situazioni nuove senza chiarezza. Il relatore non ci ha detto se esistono precedenti relativi a conferimenti del ministero del Tesoro all'IMI, con autorizzazione a gestire, secondo le norme dello statuto dell'IMI. Ecco il punto fondamentale. Perché, se il Tesoro conferisce fondi dello Stato all'IMI, autorizzandolo a gestire, secondo le norme del proprio statuto, si viene a creare un precedente che non deve e non può sottostare poi alle limitazioni del secondo comma dell'articolo 1. Tale comma, infatti, introduce limitazioni e direttive che derivano da altri organi che non erano considerati in altre leggi.

Conseguentemente, se c'è l'intenzione di costituire un precedente, di dare potere ad organi di intervento nei confronti dell'IMI e modificare la struttura di questo organismo, lo si dica chiaramente. Non si può ricorrere a sotterfugi per creare un fondo che deve essere di rotazione, un organismo che possa gestire tale fondo e, successivamente, organi che diano direttive all'IMI conformemente alla volontà del potere politico.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono dispiaciuto che il senatore Franza non sia stato presente...

F R A N Z A . Forse è stato un bene!

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Desidero rilevare che la discussione si è svolta particolarmente su un punto. Se il conferimento cioè, all'IMI fosse stato in gestione, restando la proprietà dello Stato, era evidente che lo Stato avrebbe potuto assumersi la responsabilità della gestione del fondo medesimo, sia pure con l'assistenza tecnica dell'IMI e con i controlli relativi.

Il Ministero dell'industria, d'accordo con il sottocomitato, ha ritenuto che sia improprio alle sue capacità e alla sua organizzazione decidere in materia di finanziamento bancario. Ha ritenuto perciò di dover superare questo ostacolo conferendo all'IMI, non già in gestione ma al suo patrimonio, la somma di 50 miliardi di lire.

Ogni donazione può essere, come l'onorevole Franza sa, accompagnata da un peso, da una destinazione, da un *modus*. Ebbene, è proprio quello che noi abbiamo applicato ai 50 miliardi. Abbiamo cioè detto all'IMI che la somma gli veniva assegnata, ma che esso doveva osservare determinate condizioni. Perfettamente regolare, quindi, dal punto di vista giuridico e da quello della ortodossia costituzionale.

F R A N Z A . Quindi è un intervento del potere politico negli affari interni dell'IMI, anche relativamente alla scelta di coloro che ne dovranno usufruire?

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. No: col precedente disegno di legge c'era questa scelta, ma il Ministro se n'è voluto privare.

F R A N Z A . È implicito...

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. No, perchè il Ministro non ha il diritto a pronunciarsi sul merito delle operazioni, ma soltanto quello di verificare se l'Istituto ha o meno osservato le direttive del CIPE nell'impiego di questo determinato fondo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Franza, la prego di tener presente che l'IMI è un

istituto finanziario di diritto pubblico creato per la realizzazione di scopi di interesse pubblico, e che si avvale di denaro che ha la tutela dello Stato.

Devo dirle ancora, onorevole Franza, che nella fattispecie non vedo nessuna azione che ferisca la libertà delle singole decisioni degli organi dell'IMI, salvo quella che l'IMI proprio perchè è un istituto finanziario di diritto pubblico, deve seguire taluni indirizzi generali che sono dati dallo Stato.

F R A N Z A . Ma è lo Stato che elude certe posizioni di controllo quando gestisce la cosa pubblica. Se da una parte infatti lo Stato ha delle ingerenze nell'IMI, non si deve sottrarre, però, attraverso queste escogitazioni, ai controlli cui è sottoposto sempre che gestisca somme proprie.

P R E S I D E N T E . Le leggo quanto stabilito dall'articolo 5 dello statuto dell'IMI. «L'IMI ha lo scopo di concorrere allo sviluppo e al potenziamento della economia italiana mediante l'effettuazione di operazioni creditizie e finanziarie»; dopo di che segue una lunga indicazione circa il modo di provvista dei fondi ed altro.

F R A N Z A . Ma questo è conferimento di denaro contante!

P R E S I D E N T E . Ma è conferimento al patrimonio...

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Come ho già dichiarato alla Commissione, l'IMI deve riferire in merito alla gestione di questo fondo al Ministero dell'industria, e quest'ultimo, e sua volta, deve riferire tanto al CIPE che al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Cerri intende mantenere il suo emendamento?

F O R T U N A T I . Pur senza precisare la quota relativa, a mio avviso si potrebbe senz'altro, al fine di evitare qualsiasi dubbio, aggiungere, dopo il primo comma, che è già stato approvato, l'emendamento pro-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

posto dai senatori Cerri, Stefanelli ed altri. O, almeno, si potrebbero aggiungere, dopo le parole: « articoli 2 e 3 », le altre: « tenuto conto delle condizioni delle piccole industrie ». Si tratterebbe di una dizione più generica, che però risponderebbe ugualmente al fine desiderato.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ho già dichiarato, e ribadisco, che tra le direttive che il CIPE dovrà impartire per la gestione del fondo relativo a questo disegno di legge mi sembra assolutamente impossibile che non sia previsto un trattamento particolare per le piccole industrie. Dire però questo in maniera esplicita nel testo del disegno di legge importerà per l'avvenire che, ogni volta che in altri disegni di legge affronteremo la stessa materia, dovremo sempre ripetere questa citazione particolare per le piccole industrie, perchè il fatto stesso di non ripeterla importerà la esclusione delle piccole industrie da ogni particolare trattamento a loro favore.

Comunque tengo a ribadire esplicitamente che il CIPE, nelle direttive che impartirà, terrà certamente conto della situazione delle piccole industrie.

**F O R M I C A**, *relatore*. In sede di Sottocommissione si è tenuto conto, anche in relazione al parere espresso dalla Commissione industria, della particolare situazione delle piccole industrie. Infatti l'articolo 2 del testo concordato in sede di Sottocommissione, così recita: « Gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI sulla base di direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale, che indichino i criteri di priorità a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzare la competitività sul mercato interno e internazionale delle imprese medesime ». Mi sembra evidente, quindi, che col richiamo alle direttive del CIPE, che sono le direttive della programmazione, si è voluto anche che la situazione delle piccole in-

dustrie, che è di così grande rilevanza per la nostra economia, venisse tenuta in particolare considerazione.

Comunque a me sembra, e in questo senso rivolgo un esplicito invito alla Commissione, che a questo fine meglio risponderebbe un ordine del giorno.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo si dichiara sin d'ora pronto ad accogliere un ordine del giorno che raccomandi la particolare situazione delle piccole industrie.

**F O R M I C A**, *relatore*. Mi dichiaro invece contrario all'emendamento, il cui inserimento nel testo del disegno di legge potrebbe provocare delle implicazioni negative.

**C E R R I**. Non intendo ritirare l'emendamento e ribadisco la nostra volontà che esso sia messo ai voti. Ciò in primo luogo perchè il concetto delle direttive del CIPE è nel testo del disegno di legge troppo genericamente espresso e l'emendamento potrebbe, almeno parzialmente, compensare questa genericità; in secondo luogo, perchè l'emendamento risponde al parere espresso dalla 9ª Commissione, che ha raccomandato di inserire nel disegno di legge un concetto di questo tipo.

**P R E S I D E N T E**. Lei, senatore Cerri, non intende quindi trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che sarebbe probabilmente accolto, ritengo, dalla Commissione e dal Governo?

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo si è già dichiarato favorevole ad accogliere un ordine del giorno di questo genere.

**F O R T U N A T I**. Purtroppo, se l'emendamento dovesse essere messo ai voti e respinto, non si potrebbe più presentare un ordine del giorno riflettente un identico avviso.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Inoltre faccio presente che, qualora l'emendamento non fosse approvato, ciò potrebbe assumere il significato di una direttiva rivolta al CIPE in senso ostile alle piccole industrie.

**S T E F A N E L L I**. A mio avviso, il fatto che l'emendamento non fosse approvato non implicherebbe la impossibilità della presentazione di un ordine del giorno dello stesso tenore. Ciò anche per le motivazioni che il Governo ha adottato nel dichiararsi contrario all'emendamento, che non consistono in una posizione negativa nei confronti di quanto proposto.

**P R E S I D E N T E**. L'articolo 69 del Regolamento recita testualmente: « Non possono proporsi sotto qualsiasi forma ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente all'argomento in discussione ».

**S T E F A N E L L I**. Ma non sarebbe contrastante, perchè lo stesso Ministro ha dichiarato che il CIPE emanerà senz'altro direttive in questo senso.

**F O R T U N A T I**. A mio avviso l'ordine del giorno contrasterebbe senz'altro, invece, con la precedente deliberazione del Senato espressa coll'eventuale voto negativo sull'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Inoltre, qualora il settore delle piccole imprese fosse indicato in modo specifico, occorrerebbe necessariamente d'ora in avanti, e tutte le volte che si citeranno le imprese industriali, richiamare le piccole industrie, perchè, altrimenti, questa omissione assumerebbe il significato di una esclusione, mentre sinora, nel concetto di imprese industriali, non vi era limitazione alcuna. Perciò — questa almeno è la mia opinione personale — ai fini della dichiarata volontà della Commissione di venire incontro alle particolari necessità delle piccole imprese, un ordine del giorno opportunamente redatto sarebbe più efficace.

Se l'emendamento fosse messo ai voti e respinto, mi troverei in imbarazzo, in seguito, di fronte alla presentazione di un ordine del giorno dello stesso tenore.

**C I F A R E L L I**. Mi dichiaro contrario all'emendamento. Mi sembra strana questa nostra discussione basata sulle direttive del CIPE: in questa sede noi dobbiamo discutere un disegno di legge concernente la ristrutturazione e riconversione di imprese industriali, e non le direttive del CIPE.

Invece per quello che riguarda una indicazione di criteri, noi facciamo una cosa che non è nei principi del legislativo. Le direttive della programmazione vengono discusse dal Parlamento e a tal proposito sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Fortunati che ha rilevato come sia necessario dare delle direttive in maniera seria ed efficiente.

Invito anche i colleghi a riflettere su un ordine del giorno di questo genere perchè non significa niente. Nella vita politica non è la grande o la piccola industria che deve essere valida, bensì l'industria sana, economicamente vitale. Si possono avere, infatti, delle grandi industrie che rappresentano soltanto degli sperperi mentre una industria di minore entità potrebbe essere più sana. Inoltre dobbiamo tener presente il campo di attività nella quale l'industria opera: una industria con mille addetti nel settore meccanico è piccola, mentre in altri settori, quale quello alimentare, è grande.

Tralasciamo perciò questa impostazione, che mi pare un po' populistica, di facile consenso, e cerchiamo invece di ribadire che si tratta delle direttive della programmazione che devono essere controllate e date seriamente.

**S T E F A N E L L I**. Tutti noi sappiamo come vengono trattate le piccole imprese. Non hanno alcuna possibilità di sviluppo se non provvede il Parlamento a stabilire interventi in loro favore e, conseguentemente, vengono sempre trascurate.

La tesi del senatore Cifarelli potrebbe essere accolta se all'articolo 3 non si facesse riferimento alle concentrazioni industriali.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

Se dobbiamo affidare tutto al CIPE è perfettamente inutile parlare di concentrazioni industriali; in caso contrario è necessario prendere in considerazione anche la piccola industria.

**G A V A**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento ma non intende con ciò precludere al CIPE la facoltà di impartire direttive che tengano conto anche delle piccole imprese.

**P A R R I**. Non dobbiamo dimenticare che è interesse primario il mantenimento della capacità di produzione delle piccole attrezzature industriali nonché della produzione e del reddito, ma che tale interesse non si può disgiungere da quello, anch'esso primario, del mantenimento della occupazione, la quale dipende in larga misura dalle piccole e medie imprese, soprattutto in questo momento di trapasso per la nostra economia. Da qui la necessità di esprimere chiaramente nel presente disegno di legge la considerazione delle piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento è un po' angolato, per contro, sulla considerazione delle maggiori imprese, di quelle cioè che contano forse un po' di più dal punto di vista dello sviluppo della produzione, ma di meno da quello dell'occupazione.

Ecco perciò che sono necessari modi di considerazione articolati con organi che si devono occupare del credito. Sarà compito della finanziaria di trovarli ma ritengo che sia oltremodo necessario che essi vengano indicati in maniera tassativa nel presente provvedimento: una affermazione di principio iniziale non credo che ci stia male.

Per queste ragioni sono favorevole all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Cerri, Stefanelli, Soliano, Borsari, Fortunati, Maccarrone e Pirastu tendente ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 1, il seguente: « Alle piccole

imprese sarà assicurata una quota adeguata ai fondi disponibili ».

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Sottocommissione, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

I senatori Cerri, Stefanelli, Soliano, Fortunati, Borsari, Pirastu e Maccarrone hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, il seguente:

« Dagli interventi di cui al primo comma, sono escluse le società quotate in borsa e le imprese industriali ad esse collegate ».

**C E R R I**. Con questo emendamento vogliamo richiedere, contrariamente al precedente con cui auspicavamo la concessione di una parte di fondi alle piccole e medie industrie, di escludere le imprese che sono quotate in borsa in quanto si presume che esse abbiano capacità di autofinanziamento. Conseguentemente non riteniamo giusto che una legge che stanziava danaro pubblico, benefici imprese che hanno capacità, con i loro mezzi privati, di poter operare.

**F O R M I C A**, relatore. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal collega Cerri, in quanto sia il Governo con il decreto, sia il Parlamento hanno votato nel senso di incentivare l'allargamento del listino di borsa. Come possiamo noi con il presente provvedimento costituire un disincentivante? Se delle aziende quotate in borsa appartengono a settori che vanno ristrutturati, non vogliamo ristrutturarle?

In realtà non possiamo ritornare a forme primitive, quando cioè si riteneva che le società quotate in borsa fossero pericolose, in quanto possono essercene anche di non quotate in borsa non meritevoli d'apprezzamento da parte di un intervento pubblico.

Sono perciò contrario all'emendamento in quanto non vedo il nesso esistente tra quotazione in borsa e esigenza di quotazione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

C E R R I . Il legame consiste nel fatto che la quotazione in borsa è indice di capacità finanziaria.

F O R M I C A , *relatore*. Questo non è esattamente vero: la borsa è in tali condizioni, invece, che non si riescono a reperire sul mercato finanziario ordinario i capitali necessari.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per le stesse ragioni testè addotte dal relatore, il Governo si dichiara contrario all'emendamento. Questa norma è stata presa di peso dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, concernente specificatamente le medie e piccole aziende in gravi difficoltà. Il titolo I del disegno di legge al nostro esame si propone invece di finanziare la ristrutturazione delle aziende che non sono in grado di farlo autonomamente per le gravi difficoltà in cui si dibattono, ma che possono presentare determinate garanzie. Poichè è nostro intento e interesse vitalizzare il mercato finanziario, è chiaro che questa norma sarebbe contrastante con questo indirizzo. Nel corso della mia esperienza, mi sono trovato di fronte ad una società quotata in borsa, ma che non è riuscita ad ottenere determinati finanziamenti, pur avendo alle proprie dipendenze 3500 operai. Ciò dimostra, come si può constatare anche osservando il movimento quotidiano dei listini, che il fatto di essere quotata in borsa non porta di per se stesso una società alla possibilità di autofinanziamento; del resto le stesse statistiche della CEE hanno messo in rilievo che il più basso indice di autofinanziamento di tutta la Comunità europea si verifica proprio nel nostro Paese.

F O R T U N A T I . Nessuno potrà sostenere però, in linea di principio, che la tendenza all'autofinanziamento sia maggiore in questo tipo di società che nelle altre. Però il punto centrale del problema è un altro: che qui si tratta di denaro pubblico e che, perciò, le società quotate in borsa, ricorrendo a questo denaro, riducono le possibilità di finanziamento delle altre imprese. Avreste dovuto voi, maggioranza e Governo, suggerire i parametri necessari perchè non siano fi-

nanziate quelle imprese che non devono esserlo; voi, però, non avete indicato alcun parametro, stabilendo soltanto una generica esigenza di ristrutturazione, che potrebbe essere soddisfatta sia con mezzi privati che pubblici, e mettendo sullo stesso piano le imprese che sono in grado di autofinanziarsi e quelle che non lo sono.

T R A B U C C H I . Pur partendo dagli stessi concetti espressi dal senatore Fortunati, mi dichiaro contrario all'emendamento. Sono anch'io persuaso che per le società quotate in borsa sia più facile autofinanziarsi e che vi siano dei capitali individuali, patrimoni derivanti molto spesso dall'attività delle società nei periodi favorevoli, che potrebbero essere utilizzati per l'autofinanziamento. Ma, poichè gli uomini sono uomini, è assai difficile richiamare questi capitali in mano ai privati, indirizzandoli al risanamento delle aziende. E, allora, occorre dire che anche lo Stato è disposto ad intervenire per salvare quell'azienda moribonda; e così, sapendo che, con l'intervento dello Stato, quell'azienda, che è in fondo loro, frutto della loro attività, potrà essere salvata, più facilmente il capitale privato vi affluirà. Salvare un'azienda non è una funzione che possa essere effettuata da uno solo, ma è necessaria una cooperazione. Questa è la ragione per cui voterò contro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, del quale ho già dato lettura, presentato dai senatori Cerri, Stefanelli ed altri, al quale si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta con le modifiche approvate dalla Commissione al primo comma.

*(È approvato).*

Art. 2.

Gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI, sulla base di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale, che indichino i criteri di priorità a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzare la competitività sul mercato interno e internazionale delle imprese medesime.

I programmi, che possono essere comuni a più imprese, devono indicare le conseguenze sul livello di occupazione derivanti dalla loro attuazione.

Il senatore Menchinelli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « sulla base di direttive del CIPE », le altre: « e del parere di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna regione ».

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In materia di industria, salvo che per l'industria alberghiera, la competenza è totalmente dello Stato. Il Governo si dichiara perciò contrario all'emendamento.

F O R M I C A , *relatore*. Per le stesse ragioni addotte dall'onorevole Ministro, mi dichiaro contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Menchinelli, al quale si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore.

(*Non è approvato*).

Il senatore Trabucchi ha presentato un emendamento al primo comma, tendente a spostare le parole: « Gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI » dopo la parola: « priorità ».

Qualora l'emendamento fosse approvato, il primo comma dell'articolo reciterebbe pertanto nel modo seguente:

« Sulla base di direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale, che indichino i criteri di priorità, gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI a favore di imprese industriali per l'attuazione di pro-

grammi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzare la competitività sul mercato interno ed internazionale delle imprese medesime ».

A me sembra un'opportuna modifica di forma.

F O R M I C A , *relatore*. Sì, sono d'accordo.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anch'io sono d'accordo, soltanto propongo di sostituire le ultime parole del primo comma, ossia « consentano di rafforzare la competitività sul mercato interno e internazionale delle imprese medesime », con le altre: « consentano di rafforzarne l'efficienza ». Spiego subito le ragioni: per motivi interni e di rapporti con la Comunità europea, non possiamo giustificare queste provvidenze con il desiderio di rafforzare la competitività delle aziende sul mercato internazionale e interno, alterando le leggi della concorrenza.

P R E S I D E N T E . Giusto. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto anzitutto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi, ossia l'inversione delle parole iniziali, per cui la prima parte del primo comma diventa: « Sulla base di direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale che indichino i criteri di priorità, gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI a favore... ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento, proposto dal ministro Gava, tendente a sostituire le parole: « consentano di rafforzare la competitività sul mercato interno e internazionale delle imprese medesime » con le altre: « consentano di rafforzarne l'efficienza ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

Vi sono, ora, due proposte di emendamento sostitutivo dell'ultimo comma. Una del senatore Menchinelli, che suggerisce il seguente testo:

« I programmi stessi dovranno garantire gli stessi livelli occupazionali dell'azienda o del complesso delle aziende investite dalla ristrutturazione ».

A loro volta i senatori Stefanelli, Cerri, Fortunati, Maccarrone, Pirastu, Borsari e Soliano propongono il seguente testo:

« I programmi, che possono essere comuni a più imprese, devono comunque assicurare il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali ».

**M A S C I A L E .** A proposito dell'emendamento presentato dal collega Menchinelli, dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro mi è parso che, in linea di massima, egli sia d'accordo, solo che non può accettarlo per non far subire delle modificazioni al provvedimento. Mi pare ci sia un controsenso, in quanto nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto: « Un indice di tale stato di cose si può riscontrare nel notevole numero di domande pervenute in relazione alla legge n. 1470 del 1961, in base alla quale è possibile intervenire nei casi che hanno carattere di emergenza, anche per evitare, con la cessazione di attività economiche, gravi ripercussioni sull'occupazione ». Quindi il collega Menchinelli non ha fatto altro che recepire in parte quello che il Governo sostiene per iscritto. Oggi il Ministro Gava dichiara di non poter più accogliere questa tesi. Insisto perchè i colleghi votino questo emendamento.

**C I F A R E L L I .** Io sono contrario e la ragione mi pare chiarissima. Noi al problema dell'occupazione dobbiamo dare la priorità. Però dobbiamo affrontarlo come si fa in un'economia valida e soprattutto senza dire cose che non stanno in piedi. Se questo significa che ogni azienda in crisi passa allo Stato, diciamolo. Ma se dobbiamo dire che l'occupazione deve essere un problema che deve costantemente permeare l'azione che si vuole perseguire per rendere più efficiente, per ristrutturare la condotta degli operatori

industriali, è chiaro che non possiamo andare oltre l'indicazione che c'è in questo secondo comma dell'articolo 2, oltre cioè questo costante riferimento, in modo che non si proceda a casaccio ma con una equilibrata valutazione delle esigenze economiche generali particolarmente angolate nella prospettiva e nella considerazione dell'occupazione.

È per questa ragione che non mi sento di approvare gli emendamenti di cui trattasi.

**M A S C I A L E .** Tanto vale allora sopprimere questa parte del provvedimento.

**S T E F A N E L L I .** Il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro per l'industria di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Penso che anche il concerto del Ministro per il lavoro sarebbe stato necessario, quanto meno opportuno. Infatti, quando parliamo di congiuntura, come fa la relazione scritta, dobbiamo tenere conto per forza di cose del livello dell'occupazione, perchè non vedo come si possano risolvere problemi congiunturali in una nazione come la nostra senza tener conto del livello dell'occupazione.

Il senatore Fada sostiene che il provvedimento corrisponde anche alle attese dei sindacati dei lavoratori. Gli ricordo che le organizzazioni sindacali dei lavoratori non si aspettano dal Governo e dal Parlamento una legge, ma interventi nel settore delle aziende malate non solo al fine di mantenere in vita la produzione ma, innanzitutto, di mantenere e possibilmente accrescere il livello dell'occupazione. Altrimenti non si spiegherebbe l'intervento dei sindacati.

**F A D A .** Ritorna la solita questione dell'uovo e della gallina. Mi spiega come si fa a mantenere inalterato il livello dell'occupazione se non si garantisce la produzione?

**S T E F A N E L L I .** Occorre seguire determinati criteri. Se, per esempio, l'Italia avesse tutte aziende automatizzate con una grande disoccupazione non so come si potrebbe andare avanti.

Ora il ministro Gava, nel suo pregevole intervento, ha detto che è nelle precise intenzioni del Governo di fare in modo che le direttive del CIPE siano conformi alla necessità di guardare con particolare attenzione all'occupazione delle maestranze, e a conferma di tali intenzioni ha richiamato l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge. Infatti l'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, che per quanto concerne il livello di occupazione è sostanzialmente identico a quello del Governo, sembra che voglia salvaguardare il livello di occupazione. Però com'è formulato non dà sufficienti garanzie perchè implica il consenso dell'IMI ai programmi anche sotto il profilo dell'occupazione; e noi sappiamo per esperienza che gli istituti di credito tengono conto soltanto del grado di affidamento e della garanzia delle imprese. Nella seconda relazione governativa, poi, si fa riferimento all'equilibrio fra costi e ricavi, e si parte già dal presupposto che nelle imprese sia già evidente un vero stato di dissesto dovuto alla mancanza di disponibilità finanziaria o dei mezzi ordinari per provvedere agli ammodernamenti necessari di fronte all'accentuata concorrenza nazionale ed estera.

È quindi evidente che quando si parla di costi, il pensiero degli industriali è sempre rivolto al costo della mano d'opera; e allora dobbiamo anche considerare che qui c'è l'interesse da parte dell'industria di guadagnare, e di conseguenza, per avere il finanziamento, di far pesare il costo della mano d'opera; il che vuol dire che il numero delle persone è subordinato alle altre condizioni richieste. A noi sembra che un programma di ristrutturazione, di riammodernamento e anche di riconversione di imprese industriali debba rispondere a precise norme di legge che garantiscano il mantenimento del livello occupazionale, e in tal senso è inteso il nostro emendamento.

F O R T U N A T I . A me pare che questo Titolo I non debba essere sottovalutato perchè questo non è un programma congiunturale. Si tratta di una direttiva politico-economica di carattere generale e permanente per la ristrutturazione e la riconversione dell'apparato industriale italiano; tanto è vero che

si è detto: per il momento questo è un atto simbolico: ci sarà bisogno di centinaia e centinaia di miliardi per poter attuare questo piano. Le tendenze, infatti, sono di spostamento di mano d'opera dal settore agricolo ai settori industriale e terziario, e oggi le tendenze non fanno prevedere un maggiore insediamento di forze-lavoro nel settore agricolo. Adesso si mette in moto un processo di riconversione e di ristrutturazione dell'apparato industriale. Un'ipotesi politico-economica bisognerà pur farla: questa forza-lavoro deve essere o non deve essere assorbita? Perchè se io volessi puntare, in sede di ipotesi politico-economica, a una riconversione generale dell'apparato industriale italiano, e dopo questa riconversione economica il 40-50 per cento della forza-lavoro italiana rimane senza far niente, io di questa riconversione non so che cosa farne non dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista economico. Allora le questioni, secondo me, sono abbastanza indicative, perchè io posso capire che, a un certo momento, nella riconversione e ristrutturazione di singole unità o gruppi di singole unità possa avvenire una diminuzione di forza-lavoro, ma nell'insieme no. Perchè se questa scelta non viene indicata in maniera chiara e precisa dal potere legislativo, c'è chi ricorre al CIPE, e chi ricorre all'IMI. Qui bisogna distinguere i programmi singoli dall'insieme dei programmi. Io ritengo che il testo dell'emendamento dovrebbe essere questo: « I programmi che singolarmente possono essere comuni a più imprese debbono comunque assicurare, nel loro insieme, il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali »: altrimenti non si riesce a capire chiaramente e la cosa potrebbe diventare estremamente grave. Il problema è che, nell'insieme, a un certo momento, la forza-lavoro sia certamente occupata. Se questa ipotesi politico-economica non viene formulata io non riesco a capire quale sarebbe il significato di una riconversione e ristrutturazione dell'apparato industriale che mettesse in discussione, addirittura, l'assorbimento della forza-lavoro.

P R E S I D E N T E . Debbo innanzi tutto far presente che l'emendamento, che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

è firmato anche dal senatore Fortunati, dovrebbe essere così redatto: « I programmi che singolarmente possono essere comuni a più imprese debbono comunque assicurare, nel loro insieme, il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali ». Debbo anche dire che, nella sostanza, quest'emendamento, pur con lievi disparità di forma, è simile a quello del collega Menchinelli. Il concetto è lo stesso: « I programmi dovranno garantire lo stesso livello occupazionale dell'azienda o del complesso delle aziende ».

F O R T U N A T I . Non i singoli; io dico « del complesso ».

P R E S I D E N T E . A questo proposito io metterei prima in votazione l'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Cipolla ed altri, così concepito: « I programmi che singolarmente possono essere comuni a più imprese debbono comunque assicurare, nel loro insieme, il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali ».

F O R M I C A , *relatore*. Quindi i problemi, singolarmente, possono riguardare più imprese.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Bisogna chiarire l'emendamento che è stato proposto e corretto dal senatore Fortunati.

F O R M I C A , *relatore*. Quello del senatore Fortunati è sostanzialmente diverso perchè chiede il mantenimento globale di tutto il livello occupazionale.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Io desidero appunto chiarire questo: noi, nell'ultimo capoverso dell'articolo 2, prevediamo che possono essere ristrutturati più complessi attraverso un programma comune. Quindi si dice: « I programmi, che possono essere comuni a più imprese... ».

F O R T U N A T I . Cioè i singoli programmi.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. « ...devono nel loro complesso assicurare... ».

F O R T U N A T I . Mi pare che il pensiero sia stato chiaro.

F O R M I C A , *relatore*. Cioè siano programmi riguardanti tre, quattro, cinque imprese; complessivamente sono dieci programmi.

M A C C A R R O N E . Possibilmente aggiungere: « assicurare nel loro insieme ».

F A D A . Devono essere comuni a più imprese...

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Devono essere comuni a più imprese e devono comunque assicurare nel loro insieme il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali: il che significa, letteralmente, che se ci saranno una o due unità in meno non si approva il programma di ristrutturazione.

Avevo compreso l'impostazione del senatore Fortunati quando guardava al risultato complessivo dell'azione, ma per tutti i programmi di ristrutturazione. In altri termini: ci sono dieci industrie meccaniche piccole che devono essere ristrutturate con un programma comune. La somma degli occupati delle dieci industrie deve essere uguale quanto meno...

F O R T U N A T I . No!

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Allora non si può dire i singoli programmi nel loro insieme.

F O R T U N A T I . Viene fatto un programma per dieci industrie, poi per due, per una e la somma dei programmi...

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ma allora è la somma dei programmi che deve assicurare un livello di occupazione! In questi termini è comprensibile.

Ad ogni modo desidero chiarire bene il concetto, perchè quando si assumono degli impegni bisogna poi mantenerli, altrimenti il potere esecutivo viene giustamente criticato dal legislativo. Noi non possiamo avere una visuale immediata di tutti i programmi delle piccole industrie che si vanno compiendo nel tempo. Si capisce che la tendenza deve essere quella — e fortunatamente in Italia finora abbiamo provveduto in questo senso aumentando e non diminuendo l'occupazione — ma che si possa stabilire in un disegno di legge che la somma dei programmi che si perdono nel tempo deve risultare tale da « garantire »...

FORTUNATI. No da garantire; deve « tendere » a garantire.

GAVA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Se si vuol dare una direttiva, allora va bene.

CIFARELLI. Confermo il mio netto dissenso ed invito i colleghi a considerare l'argomento principe fornito dal senatore Fortunati. Se si trattasse di quattro, otto mila miliardi, allora potremmo considerare l'insieme dell'apparato industriale e porci i problemi dei livelli occupazionali; ma nella fattispecie abbiamo cinquanta miliardi e questo tendere ai livelli occupazionali è...

FORTUNATI. Ma è a rotazione!

CIFARELLI. Proprio perchè è qualcosa che si diluisce nel tempo non possiamo obbligare l'IMI a tenere conto, fra le tante componenti che muovono il complesso economico quale ad esempio l'esodo dall'agricoltura verso il settore terziario, dei loro programmi. Mettetevi nei panni dell'IMI. Giunti i vari programmi, inevitabilmente modificheranno qualche cosa; bisognerà allora accertarsi se non solo con i programmi di quest'anno, ma con quelli degli anni venturi — sommati insieme — sarà possibile mantenere i livelli occupazionali.

Ecco perchè sono contrario a questa impostazione e voterò per il testo sottopostoci dalla sottocommissione.

VALSECCHI. Premetto che nelle conclusioni sarò d'accordo con il collega Cifarelli, mentre nelle motivazioni desidero aggiungere qualcosa a quanto detto finora.

Leggendo l'ultimo comma dell'articolo 2, mi sono domandato la ragione per la quale è stato scritto, o quanto meno — se non fosse retorico o pleonastico — cosa invece volesse esattamente indicare tenuto presente lo spirito e la lettera del provvedimento, le condizioni delle industrie che ne beneficeranno e soprattutto le linee di sviluppo dell'economia.

Allorquando ci poniamo di fronte al problema della riconversione delle imprese industriali, non occorre avere molta esperienza per capire che si risolvono, ai fini dell'occupazione operaia nell'opificio, in senso negativo. Infatti, maggiore è l'incremento del potenziamento tecnologico, minore è l'occupazione.

Ciò non toglie che una società sviluppata sul piano tecnologico abbia realizzato un sempre maggior numero di posti di lavoro, ma li ha realizzati in settori ridotti.

Fatto sta che in una serie di anni di avanzamento tecnologico, si è registrato il conseguente ridimensionamento occupazionale all'interno delle imprese interessate dal fenomeno, ed un adeguato aumento, per contro, al di fuori di esse.

Conseguentemente, o accettiamo questo senso di sviluppo economico moderno, per cui non c'è dubbio che molto spesso un incremento tecnologico comporta la riduzione di mano d'opera, ma, al tempo stesso, la creazione di posti additivi in altri settori, ed allora inseriamo il provvedimento nella sua logica e gli diamo un suo significato. Ma se pensiamo vi possa essere chi, affrontando nuovi investimenti per migliorare in competitività e macchinario la propria azienda, debba anche essere bloccato in termini di occupazione, ritengo che ci accingiamo a fare un provvedimento veramente inutile.

Mi dichiaro perciò favorevole al testo della sottocommissione riconoscendo alle altre osservazioni un valore indicativo nel senso che bisogna preoccuparsi di trovare nuovi posti di lavoro ma in maniera tale da renderli vitali.

FORTUNATI. Non siamo nel campo della politica economica di cinquant'anni fa, ma in presenza di orientamenti politico-economici già definiti sia pure sulla carta. Se ci distacciamo da tale schema, è tutto inutile: ognuno fa gli affari suoi impiegando i propri mezzi e non sorgono problemi.

Ma, allorchè ci si rivolge alla collettività, il discorso cambia. Gli italiani devono vivere del proprio lavoro ed il CIPE non può ignorarlo. Non deve fare soltanto una questione di scelta economica, altrimenti è inutile che lo Stato elargisca dei miliardi.

Prima ricorrete alla collettività e successivamente venite a dire che in questa collettività il parametro della forza-lavoro deve scomparire. Ma abbiate pazienza!

GAVA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei esprimere le mie perplessità anche nei riguardi del testo modificato dell'emendamento. Premesso che dal punto di vista politico non si può che essere d'accordo, temo, però, che introdurre questo concetto nella norma legislativa finirebbe per intralciare le operazioni che debbono essere fatte per la ristrutturazione delle aziende industriali, anche ai fini dei livelli di occupazione. Comunque, nei confronti della frase « I programmi, che possono singolarmente riferirsi a più imprese, debbono nel loro insieme tendere ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione » sorge un primo interrogativo: ogni gruppo di imprese deve tendere a mantenere il precedente livello di occupazione?

FORTUNATI. No. Il mantenimento del precedente livello di occupazione si riferisce all'insieme delle imprese.

GAVA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Se è così, la situazione è diversa. In pratica, allora, bisognerà soltanto, alla fine di un determinato ciclo, di un anno, di due anni, tendere ad assicurare il precedente livello. Può infatti accadere che si intenda ristrutturare un certo gruppo di imprese, pur non mantenendo questo livello, mentre per un altro gruppo

si preveda, per mezzo della ristrutturazione, un aumentato livello occupazionale, cosicché nell'insieme si sarà pervenuti al mantenimento del precedente livello complessivo di occupazione.

Ma, anche in tal caso, l'Istituto come potrà deliberare, avendo l'obbligo tassativo di mantenere il livello di occupazione? In sostanza ho il timore che l'IMI, se quest'obbligo fosse inserito nella norma legislativa, di fronte al dubbio di non garantire il livello totale dell'occupazione, si possa trovare in così gravi difficoltà nel fissare i programmi di ristrutturazione da essere costretto a non procedere nella sua opera.

Per questa serie di considerazioni, sono pronto ad accettare un ordine del giorno che rifletta lo spirito dell'emendamento, ma debbo dichiarare la mia grave perplessità se l'emendamento fosse introdotto nella norma legislativa, la quale di per se stessa non può certo esprimere una tendenza, ma è un ordine, un comando tassativo. Comunque, in via subordinata, se non fosse accolta la mia proposta di ritirare l'emendamento e di presentare un ordine del giorno ispirato agli stessi concetti, proporrei ai presentatori una diversa formulazione dell'emendamento, che potrebbe così recitare: « I programmi, che possono singolarmente riferirsi a più imprese, devono tener conto delle conseguenze sui livelli di occupazione ». In tal modo, nei programmi di ristrutturazione si dovrebbe tenere conto in prima linea delle loro conseguenze sui livelli di occupazione, ma ciò non intralcerebbe le operazioni di ristrutturazione, come, invece, accadrebbe, secondo il mio parere, qualora la norma legislativa recitasse letteralmente secondo l'emendamento proposto.

MACCARONE. Alcuni colleghi, a mio parere, si sono basati nelle loro considerazioni su un punto di vista diverso da quello indicato dall'articolo che stiamo esaminando, il quale va visto, a mio giudizio, nel suo insieme e non comma per comma. Infatti, se il primo comma non è pleonastico e ha un suo preciso significato, l'approvazione dell'emendamento presentato dal gruppo comunista non pregiudicherebbe affatto le

operazioni che l'IMI dovrà effettuare e le perplessità manifestate non hanno ragion d'essere. Infatti nel primo comma è detto — ed è un comando che il legislatore rivolge al CIPE — che il Comitato per la programmazione economica deve impartire le sue direttive all'IMI in una visione organica, non solo per settore produttivi, ma territoriale e settoriale, ed è nell'ambito di queste direttive che l'IMI potrà intervenire per la ristrutturazione delle imprese sulla base di programmi presentati dalle aziende. A questo punto, il secondo comma nel testo predisposto dalla Sottocommissione, specificando i contenuti di questi programmi, si limita a prescrivere che essi debbono indicare le conseguenze derivanti dalla loro attuazione sui livelli di occupazione. Ma lo spirito della legge è un altro, fissato nel primo comma: superare la frammentarietà delle proposte e ricondurre tutto nella politica di piano, vincolando questa a due criteri fondamentali, settori produttivi e territorio, quest'ultimo non certamente inteso solo in senso fisico, ma anche come ambiente umano, con gli equilibri conseguenti. Se questo è lo spirito con il quale è stato presentato il disegno di legge, il che non mi pare dubbio, richiedere che i programmi nel loro insieme, considerati in modo organico per territorio e per settori produttivi, tendano ad assicurare i precedenti livelli di occupazione è una direttiva non soltanto ammissibile, ma necessaria nel momento in cui il processo di ristrutturazione, a seconda di come verrà eseguito, potrà avere conseguenze diverse: tra queste conseguenze il legislatore indica, appunto, una scelta precisa, prioritaria, quella del mantenimento dei precedenti livelli di occupazione.

Le altre preoccupazioni di ordine diciamo così aziendalistico, produttivistico, efficientistico o di difficoltà di carattere amministrativo che possono derivare all'esecutivo cadono, a meno che del primo comma non se ne voglia fare nulla. Allora, sopprimiamo il primo comma e diciamo che il CIPE dà le direttive all'IMI e che l'IMI presenta i programmi e basta. Ma se vogliamo tenere in piedi il primo comma come punto fondamentale per indicare una direttiva di ordine

economico, dobbiamo essere più precisi nel secondo comma, indicando le finalità. Ecco perchè ritengo non possano essere accettate pur essendo valide, le ragioni, i presupposti e le altre argomentazioni che esulano da una logica, stretta, tempestiva visione che l'articolo 2 nel suo insieme vuol dare.

G A V A , *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Mi pare vadano chiarendosi le idee anche dopo l'intervento del senatore Maccarrone. Allora, se le cose stanno così, propongo questa formulazione che eliminerebbe gli inconvenienti di operatività che prima avevo illustrato: « I programmi debbono nel loro insieme tendere ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali ». Con questa tendenza politica diventa un dovere. Naturalmente bisogna sopprimere il riferimento alle singole imprese.

F A D A . A mio avviso si può lasciare inalterato il penultimo comma e aggiungere quello proposto dal Ministro come ultimo comma.

G A V A , *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Dell'attuale ultimo comma si può conservare solo la prima parte.

P R E S I D E N T E . In sostanza, avremmo i seguenti secondo e terzo comma: « I programmi possono essere presentati in comune da più imprese ». « Essi debbono, nel loro insieme, tendere ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli occupazionali ».

T R A B U C C H I . Mi richiamo a quanto sostenuto dal senatore Maccarrone, il quale ha fatto una giusta precisazione dicendo: qui ci sono due fatti, due competenze. C'è una competenza del CIPE, la quale deve essere di politica economica, e ci sono i programmi che sono di tecnica e che fra l'altro debbono essere presentati da coloro che necessitano di intervento. Perciò penso che la precisazione debba essere fatta là dove si parla del CIPE, ossia che si debba dire: « Sulla base di direttive del CIPE da adot-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

tare in una visione organica territoriale e settoriale, ordinata anzitutto al mantenimento dei livelli occupazionali, direttive che indichino criteri di priorità ... » e così via.

Invece la seconda parte dovrebbe dire: « Il programma deve indicare ... », eccetera.

**FORMICA**, *relatore*. Penso, per lealtà e sincerità, sia doveroso a questo punto precisare che cosa ci siamo prefissi allorchè, all'unanimità, abbiamo chiesto l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Anzitutto abbiamo convenuto di assegnare all'IMI un compito di agenzia. Cioè: chi deve eseguire le direttive di carattere generale fissate dal CIPE per la ristrutturazione? L'IMI, naturalmente. Ora, se l'IMI si comporta come agenzia, che compie con denaro pubblico un lavoro di ristrutturazione dell'industria, non può essere un istituto di credito industriale tradizionale, ma deve formulare dei programmi. Tanto è vero che l'articolo 2 è cambiato rispetto al testo primitivo. Originariamente esso diceva: « Gli interventi previsti dal precedente articolo potranno essere effettuati a favore di imprese industriali le quali presentino all'IMI programmi ... ». Questo concetto è caduto essendosi convenuto che i programmi li deve fissare l'IMI sulla base delle direttive del CIPE. Il quale IMI deve compiere anche azione promozionale, tanto è vero che, all'articolo 3, è stabilito che con relazione previsionale e programmatica il Parlamento sarà informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italiana sulla base delle relazioni dell'IMI. Ha quindi ragione il collega Maccarrone quando sostiene che questo primo comma o è valido o è pleonastico. Esso è valido, quindi la direttiva non può che essere politica e cioè il programma deve tendere al mantenimento del livello dell'occupazione. E qui si collega la proposta del collega Fortunati. Noi infatti abbiamo sottratto l'iniziativa delle singole aziende più o meno raccomandate, più o meno brave, perchè è l'IMI che provvede a chiedere il denaro pubblico per la ristrutturazione.

Mi pare di averlo detto ieri nella relazione. Questo, devo dire onestamente che fu il punto fondamentale quando ci trovammo

d'accordo nel chiedere la deliberante. In sostanza — si è detto — stabiliamo una netta divisione tra il Titolo I e il Titolo II: il primo riguarda la ristrutturazione, il secondo la riconversione. Sono due concetti diversi. Il fondo non deve servire ad aggiustare le aziende malate. Il primo, invece, deve rispondere a quel criterio fissato dal Progetto 80 che stabilisce tre fondi: il fondo della Regione, il fondo di ristrutturazione industriale e il fondo della riqualificazione professionale, perchè questi fondi gestiti dall'IMI debbono essere gestiti come se li gestisse lo Stato. Se poi il criterio del conferimento è stato un criterio tecnicamente formulato dal punto di vista giuridico per stabilire snellezza di procedura; però pone questo legame CIPE-IMI; l'IMI che riferisce al Ministero dell'industria per quanto riguarda il singolo intervento, ma che riferisce poi al CIPE sia per quanto riguarda gli interventi generali, sia per quanto riguarda in particolare i programmi; se no come fa, all'articolo 3 della relazione previsionale, il Governo, a presentare al Parlamento le prospettive della ristrutturazione?

A me la formula dell'articolo 2 proposta dalla Sottocommissione sembrava la più corretta perchè dà delle disposizioni di carattere generale quando dice di direttiva « da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale »; abbiamo cioè stabilito: nel primo comma, che il CIPE si deve comportare sulla base di una visione organica, territoriale e settoriale: è una formula tendente al mantenimento dell'occupazione, perchè l'IMI si deve preoccupare non sulla base delle istanze che riceve, ma sulla base dei programmi che rifarà, del mantenimento dell'occupazione. Lo spirito della norma è questo. L'articolo 2 del testo originario, in sostanza, assegnava alle singole aziende il potere di ristrutturare le industrie; noi invece l'abbiamo dato all'IMI che suggerirà i provvedimenti, sulla base delle disposizioni, al CIPE.

**PRESIDENTE**. Quindi siamo d'accordo sull'emendamento del Governo.

**STEFANELLI**. Io trovo che è un caso felice riuscire a conseguire un chiari-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

mento, ma stiamo attenti a non creare confusioni tra direttive del CIPE e programmi perchè l'organo della programmazione ha lo strumento della programmazione nazionale: nel quadro di questa emette delle direttive, tanto è vero che qui molti colleghi, compreso il sottoscritto, avevano dato a « programmi » un significato diverso; perchè quando noi diciamo « programmi » noi ci riferiamo, nel testo della legge, a qualcosa di diverso da quello che dice il senatore Formica. Se il senatore Formica vuol raggiungere lo scopo che la legge dica quello che egli ora ha illustrato, occorre che il testo sia modificato, perchè il programma delle aziende A, B e C che si fondono e si ristrutturano, il programma delle aziende B, C e D che si ristrutturano singolarmente o nel loro insieme deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di occupazione. Allora, se questo è, è chiaro che qui non diciamo quello che sembra voler dire il senatore Formica e che avrebbe un consenso abbastanza generalizzato; cioè che in questo grande quadro dell'operazione IMI, per la quale il CIPE fissa direttive settoriali e territoriali puntate sugli alimentari, sui chimici, eccetera, in questo insieme di direttive l'elemento importante deve essere quello di non creare disoccupazione o di mantenere almeno quella che c'è. Quindi io sono d'accordo col senatore Formica, solo vorrei che per dire quello che lui intende adottassimo una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Per arrivare ad un chiarimento della procedura di votazione, debbo innanzi tutto far sapere quello che io ho capito. L'emendamento dei senatori Stefanelli ed altri verrebbe ad essere un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2; rimane quindi da vedere l'emendamento Menchinelli-Masciale che sorte avrà, e l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, secondo il testo del ministro Gava: « I programmi debbono, anche nel loro insieme, tendere ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione ».

FORMICA, *relatore*. Questo viene sotto il secondo comma del testo della sotto-commissione, non quello del Governo.

PRESIDENTE. Se è chiarito ciò, domando innanzi tutto quale sorte avrà l'emendamento presentato dai colleghi Menchinelli e Masciale: « I programmi stessi dovranno garantire gli stessi livelli occupazionali dell'azienda o delle aziende investite della ristrutturazione ». È vero che un conto è « dovranno garantire » e un conto è « avere la tendenza », ma nel confronto mi sembrano abbastanza simili. Questo è sostitutivo del secondo comma.

MASCIALE. Lo manteniamo.

FORMICA, *relatore*. Io sono contrario.

GAVA, *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Anch'io sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dai senatori Menchinelli e Masciale, così concepito: « I programmi stessi dovranno garantire gli stessi livelli occupazionali dell'azienda o del complesso delle aziende investite dalla ristrutturazione ». Tale emendamento non è stato accolto nè dal ministro Gava nè dal relatore, in quanto hanno detto di aderire all'altro.

(Non è approvato).

Passiamo adesso al testo aggiuntivo al secondo comma.

GAVA, *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Ho ascoltato i chiarimenti del relatore Formica e devo dire che in principio non mi era risultato chiaro, come ritengo non sia risultato chiaro a parecchi di noi, che i programmi dovevano essere formulati direttamente dall'IMI. Ora il testo attuale dice: « Gli interventi previsti dal precedente articolo ... ». Se vogliamo chiarire questa situazione, non so se sia il caso di dire, assorbendo l'ultimo comma:

« L'IMI nella formulazione dei programmi, che possono essere comuni a più imprese, deve tendere ad assicurare almeno il preesistente livello di occupazione ».

FORMICA, *relatore*. D'accordo, così è chiaro.

F A D A . Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento presentato dal collega Cifarelli, viene ritirato perchè assorbito dal presente.

Metto in votazione, perciò, l'emendamento testè letto dal ministro Gava.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

(La seduta sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 17,45).

P R E S I D E N T E . Questa mattina, come gli onorevoli colleghi ricordano, sono stati approvati i primi due articoli del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 3 del testo proposto dalla Sottocommissione.

### Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'Istituto mobiliare italiano può, per concorrere alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo precedente:

a) concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti unità produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richiesta dai programmi di ristrutturazione per lavoratori già occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;

b) assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di società, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione, favorendo i processi di concentrazione e di fusione ovvero

di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali;

c) concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali.

L'Istituto mobiliare italiano presenta semestralmente al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attività svolta in conformità del primo comma del presente articolo

Nella relazione annuale allo stato di previsione della spesa il Ministro dell'industria, commercio e artigianato riferisce al Parlamento sugli interventi effettuati dall'IMI in conformità del primo comma del presente articolo.

Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento sarà informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italiana.

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta al CIPE ogni sei mesi la relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate ».

G A V A , ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Come avevamo detto, questo comma formerà un articolo a parte.

F O R M I C A , relatore. A me pare che sia più armonico inserito nell'articolo in esame.

G A V A , ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Devo osservare che, se si vuole effettivamente mettere a conoscenza sia il Ministro dell'industria, sia il CIPE, sia il Parlamento di tutte le operazioni effettuate, è opportuno che il comma in questione formi un articolo a parte da aggiun-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

gere alla fine del disegno di legge, dal momento che esso fa riferimento oltre che alle operazioni di finanziamento anche a quelle della società finanziaria.

**F O R M I C A**, *relatore*. Si tratta di due cose diverse: noi abbiamo infatti distinto gli interventi dell'IMI per la ristrutturazione dagli interventi per le riconversioni. Evidentemente anche per queste ultime sorge un problema di competenze in quanto la società finanziaria ovviamente dovrebbe dipendere dalle Partecipazioni statali.

**G A V A**, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo non si discute.

**F O R M I C A**, *relatore*. Mi pare che l'emendamento proposto dal Governo vada senz'altro inserito nell'articolo 3.

**G A V A**, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi pare che questo sia insufficiente: non dobbiamo dimenticare infatti che il provvedimento comprende il titolo I e il titolo II e che è il CIPE che impartisce le direttive che debbono essere seguite dall'IMI per quanto riguarda gli interventi finanziari e dall'IMI e dagli altri tre istituti (ENI, EFIM e IRI) per quanto riguarda l'azione della nuova società finanziaria. È evidente quindi che anche per quanto concerne queste operazioni il Parlamento, il Ministero ed il CIPE debbono esserne a conoscenza.

**F O R M I C A**, *relatore*. Possiamo allora inserirlo nel titolo II in modo che faccia riferimento anche alla società finanziaria. In questo caso però la competenza diventa del Ministero delle partecipazioni statali.

**G A V A**, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda la condotta amministrativa degli enti la competenza diretta è indubbiamente del Ministero delle partecipazioni statali: bisogna però tenere presente che per quanto riguarda la politica industriale anche le Partecipazioni rientrano nella competenza del Ministero dell'industria.

**F O R M I C A**, *relatore*. Il Ministero delle partecipazioni statali, in ordine alla politica industriale, non riferisce al Ministero dell'industria ma al CIPE! Ed è al Ministero delle partecipazioni statali che deve riferire questa società finanziaria, che è una società pubblica.

**G A V A**, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È una società alla quale partecipano l'IMI e i tre Istituti in precedenza richiamati. La politica industriale però è unitaria.

**F O R M I C A**, *relatore*. Questo è naturale, ma si tratta sempre di una azienda a partecipazione statale che, pertanto, riferisce al Ministero delle partecipazioni statali. Altrimenti, a chi dovrebbe riferire?

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In linea di massima dovrebbe riferire al Ministero dell'industria perchè si tratta di un problema di carattere industriale. Anche la politica industriale delle Partecipazioni rientra nella competenza generale della politica industriale del Ministero dell'industria.

**F O R M I C A**, *relatore*. No, rientra nella competenza del CIPE e non del Ministero dell'industria.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vi rientra solo dal punto di vista disciplinare, dal punto di vista della condotta, dal punto di vista degli investimenti, eccetera; ma non esiste una politica industriale delle Partecipazioni e una politica industriale delle aziende private. La politica industriale è globale e comprende l'una e l'altra: ora, la politica industriale è appunto accentrata nel Ministero dell'industria.

**F O R M I C A**, *relatore*. Non sono d'accordo: è fatta dal CIPE.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il CIPE non compie azioni operative.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

FORMICA, *relatore*. Comunque, tornando al testo proposto dalla Sottocommissione, desidero rilevare che il primo comma è identico a quello del testo governativo, ad esclusione del punto c) nel quale le parole « a persone ed a società » sono state sostituite dalle altre « per partecipare al capitale di società industriali ».

Il secondo, il terzo e il quarto comma del testo governativo sono invece stati completamente sostituiti. Come ho già detto in precedenza, tra il secondo ed il terzo comma, andrebbe peraltro inserito il comma aggiuntivo proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura, in seguito al quale il ciclo sarebbe il seguente: il CIPE dà le direttive, l'IMI esegue, l'IMI trasmette al Ministero dell'industria una relazione dettagliata, il Ministero dell'industria trasmette al CIPE le osservazioni. Successivamente il Parlamento viene informato degli interventi effettuati e delle prospettive future, sulla base di quanto stabilito dai successivi commi terzo e quarto, che evidentemente, ove l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo venisse approvato, diventerebbero quarto e quinto.

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo sono stati presentati dai senatori Borsari, Fortunati, Cerri, Maccarrone, Pirastu, Soliano e Stefanelli due emendamenti tendenti a sopprimere i punti b) e c) nonchè, in via subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere al punto c) dopo le parole « concedere finanziamenti » le altre « preve adeguate garanzie ». Per quanto si riferisce a questo ultimo emendamento, mi permetto di rilevare che esso tende ad introdurre un concetto evidentemente implicito.

FORMICA, *relatore*. Anche se è implicito, comunque non guasta. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento aggiuntivo subordinato presentato dal Gruppo comunista, mentre mi dichiaro contrario alla soppressione dei punti b) e c).

GAVA, *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Avrei una osservazione di forma da fare. Nel primo comma

è detto: « Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'Istituto mobiliare italiano può, per concorrere alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo precedente: »; ora, a me pare che le ultime parole costituiscano una inutile ripetizione e che pertanto il periodo possa ridursi a questo: « Per la attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'Istituto mobiliare italiano può: ».

FORMICA, *relatore*. Sono d'accordo.

STEFANELLI. Prima di insistere sugli emendamenti soppressivi dei punti b) e c) da noi presentati vorremmo dei chiarimenti dalla cortesia dell'onorevole relatore. A noi sembra infatti che il testo governativo sia stato trasferito, almeno nei concetti, dall'articolo 5 all'articolo 3. D'altra parte, la Sottocommissione mantiene gli stessi concetti nell'articolo 5, con la sola differenza che al punto b) dell'articolo 3 è detto « assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di società, ... », mentre al punto c) è detto: « concedere finanziamenti per partecipare al capitale di società industriali ... ». Ora, nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo esiste una certa spiegazione, al riguardo, ma si riferisce solo all'articolo 5, relativo alla società finanziaria. Non si riferisce invece alla questione dell'IMI, appunto perchè non era contemplata nel testo del Governo.

GAVA, *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Si riferisce all'inciso: « per una successiva cessione ».

FORMICA, *relatore*. Ma questo fu chiesto nella Sottocommissione dall'onorevole Pirastu. Fu giustamente sollevata una obiezione e il collega Pirastu avanzò una richiesta che trovò accoglimento anche da parte del Governo.

La questione è questa: non possiamo noi adesso, in sostituzione di una irizzazione, compiere una imizzazione dell'industria. In Sottocommissione si disse che queste partecipazioni dovevano essere a garanzia del finanziamento effettuato per la ristrutturazione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

con l'utilizzo dei mezzi finanziari del fondo. Perciò fu messo questo inciso, cioè per la natura rotativa del fondo, il cui compito è quello di ristrutturare l'industria e non quello di compiere una iniezione in sostituzione dell'irizzazione.

**STEFANELLI.** Io chiedo al Governo di voler cortesemente fornire una precisazione su questo punto, perchè noi, presentando gli emendamenti, abbiamo pensato principalmente al fatto che in questa maniera i fondi potessero essere assorbiti completamente, o in gran parte perlomeno, dall'operazione prevista all'articolo 5, trascurando gli interessi delle altre numerose aziende. Ora, se non c'è motivo per questa preoccupazione, noi possiamo anche ritirare gli emendamenti presentati.

**GAVA, ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.** L'intenzione del Governo è che tutte e tre le lettere siano riempite al massimo possibile e secondo le esigenze mutevoli delle circostanze. Ci possono essere dei casi in cui deve operare il finanziamento, ci possono essere dei casi in cui devono operare le partecipazioni azionarie, e ci possono essere dei casi in cui si deve intervenire con notevoli finanziamenti per altre partecipazioni azionarie. Io non posso dire che si verificherà soltanto l'ipotesi del punto *a*) senza quelle del punto *b*) e del punto *c*). Faremo quello che sarà possibile fare, evidentemente con la limitatezza dei mezzi che si hanno e secondo le direttive del CIPE. Certo è nell'intenzione del Governo di adeguare gli interventi secondo le esigenze e le circostanze variabili in cui si trovano le varie aziende.

**FORMICA, relatore.** Su questi tre punti in Sottocommissione si aprì una discussione, da cui poi scaturì la richiesta del collega Pirastu. Si discusse se fosse opportuno o meno lasciare questi tre punti, che contengono in maniera descrittiva e particolareggiata le operazioni che l'IMI può svolgere. Prevalse la tesi di lasciare i tre punti proprio nell'intento di accentuare il taglio di agenzia da dare all'IMI con questo provvedimento.

E quindi opportuno che siano indicate con il maggiore dettaglio possibile quali sono le operazioni che in effetti l'IMI può fare perchè l'istituto, mentre prima doveva chiedere l'autorizzazione per ogni singola operazione, per cui questo metteva il Governo nelle condizioni di poter controllare l'opportunità o meno di certe operazioni (restando immutata tale situazione, sarebbe stato possibile sopprimere i tre punti), ora riceve un potere ampio in ordine alle operazioni ai fini della ristrutturazione di imprese industriali, avendo quindi un'autonomia di agenzia; per cui ritengo opportuno che il Parlamento si cauti fissando in maniera dettagliata le possibili operazioni nei tre punti, per non dare un potere esorbitante, poichè in effetti l'IMI, diventando agenzia, relaziona, dopo aver compiuto tali operazioni, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e questi poi, a sua volta, al CIPE.

Quindi a me pare, in sostanza, che giustamente nella Sottocommissione è prevalsa la tesi di accentuare questo tono di descrizione per non dare dei poteri veramente eccessivi all'IMI.

**PRESIDENTE.** Quindi l'elencazione delle operazioni contenuta nell'articolo 3 è tassativa.

**STEFANELLI.** Noi ringraziamo il relatore e il Ministro per le precisazioni forniteci, a seguito delle quali ritiriamo i due emendamenti soppressivi, rispettivamente, delle lettere *b*) e *c*).

Desidero peraltro rilevare che, mentre nel secondo comma di questo articolo è detto che l'Istituto mobiliare italiano presenta semestralmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attività svolta, nel terzo comma invece è scritto che nella relazione annuale allo stato di previsione della spesa il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sugli interventi effettuati dall'IMI; cioè, mentre il Ministro riceverà una relazione dettagliata, il Parlamento avrà una relazione che sarà come

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

tutte le altre e dalla quale potremo ricavare ben poco.

**PRESIDENTE**. Questo è un suo giudizio personale.

**STEFANELLI**. Suffragato però da un fatto, signor Presidente: nella passata legislatura noi abbiamo sempre chiesto al Ministro di darci un elenco delle ditte che vengono aiutate con tali interventi, ma non siamo mai riusciti ad averlo. Io non è che chieda che il Parlamento sia informato proprio analiticamente su tutto; devo però ricordare che, per quanto riguarda il Piano verde, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste distribuisce regolarmente un bollettino di informazioni nel quale vengono citati nomi, cognomi e località.

**ZUCCALA'**. Aggiungiamo anche nel terzo comma l'avverbio « analiticamente »: il Ministero riceverà una relazione analitica e riferirà poi analiticamente al Parlamento.

**FORMICA**, *relatore*. Per non ripetere lo stesso avverbio, si può usare « dettagliatamente ».

**PRESIDENTE**. Ma che cosa significa « relazione analitica »?

**FORMICA**, *relatore*. Che deve indicare i singoli interventi, le singole operazioni.

**GAVA**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Desidero sottoporre all'attenzione della Commissione una questione di delicatezza: specialmente con questi finanziamenti, che non sono simili a quelli della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, riferire analiticamente, cioè citando nomi, cognomi e località, su ogni singola operazione al Parlamento, i cui atti sono pubblici e possono da tutti essere letti, non so se sia opportuno. Fino a quando è l'istituto a riferire analiticamente al Ministro e al CIPE, il problema non esiste perchè si tratta di atti riservati; ma quando si riferisce al Parlamento, gli atti diventano pubblici.

**STEFANELLI**. Le ho citato l'esempio del Piano verde, signor Ministro.

**GAVA**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ma il Piano verde non ha una funzione di credito come questa prevista nel provvedimento in esame. Io posso riferire in merito al Parlamento per settori, per territorio, ma non nominativamente.

**PRESIDENTE**. I grossi fascicoli del Piano verde, che sono pubblicati, contengono veramente elenchi nominativi; ma si tratta di contributi. Nel caso in esame, invece, non vertiamo nel campo dei contributi, bensì in quello dei finanziamenti, e la pubblicazione del dettaglio in tempi che potrebbero essere non opportuni per la vita delle aziende, potrebbe portare a gravi conseguenze di carattere economico nel campo del credito e degli stessi rapporti che queste aziende possono avere con i loro fornitori. La comparazione che si è fatta non è fra elementi simili, ma fra elementi dissimili.

In ogni caso, l'organo politico può dichiarare una relazione non esauriente e contestarla al Ministro che l'ha fatta.

**FORTUNATI**. La preoccupazione che avete voi, secondo me, non dovrebbe esistere, perchè qui non si tratta di interventi che riguardano aziende che si trovano in una situazione deficitaria. Io direi invece che ci dovrebbe essere, semmai, una preoccupazione contraria nel fare i nomi: poichè, infatti, si interviene col denaro pubblico a ristrutturare certe aziende, vuol dire che l'esito positivo dell'operazione è scontato in partenza e quindi la pubblicazione dell'elenco costituirebbe una pubblicità per le industrie che vi compaiono.

In linea di principio mi pare che si possa essere d'accordo che non si tratta, in questo caso, di fare necessariamente degli elenchi nominativi; però dovrebbe essere chiaro che, se non in sede di dibattito pubblico, in sede di Commissione, su richiesta della medesima, che pertanto è vincolata alla riservatezza, questo elenco da parte del Ministro possa essere dato.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi pare che cominciamo a chiarire le idee e che si possa giungere ad una definizione su cui tutti concordino.

Io mi preoccupo prima di tutto del principio del segreto bancario, che esiste ancora; sappiamo che in sede di discussione della legge tributaria si cerca di attenuarlo, ma esso ancora non è scomparso. Quindi non possiamo noi, in un momento in cui c'è una forte battaglia in Parlamento, non per l'attenuamento ma per il mantenimento del segreto bancario, varare una norma che implichi l'obbligo di indicare nominativamente tutti coloro che sono partecipi di queste operazioni di carattere finanziario.

Io sono d'accordo sul fatto che il Ministro riferisca al CIPE analiticamente, per poter vedere se le singole operazioni rispondono alle direttive che erano state date dal CIPE, ma questo avviene con atti riservati. Se si consegna invece in un atto pubblico l'elenco nominativo, si viola una norma che è fondamentale in materia di credito, a prescindere dalla questione se tale pubblicazione giovi o rechi danno agli interessati.

Io ritengo che al Senato, al Parlamento in genere, si debba fare una relazione il più analiticamente possibile per settore e per territorio, ma non nominativamente; tuttavia non è da escludere che, se vengono a galla casi particolari di non conformità delle decisioni a quelle che sono le direttive, si possa chiedere da parte del Senato un controllo sulla singola operazione che può apparire difforme dalle indicazioni generali. Ma per una questione di principio non posso aderire alla tesi che si debba presentare un elenco di tutte le operazioni finanziarie.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare presente che nella fase finale di ognuna di queste operazioni, quando vi sia l'iscrizione di un privilegio o di una ipoteca, ne avviene la pubblicazione sul foglio degli annunci legali e in questo caso vi è pubblicità del vincolo che viene iscritto e che riguarda i macchinari o, più spesso, gli immobili. Non si può trovare una soluzione in questo sen-

so, dando cioè l'elenco — che certamente risulta presso gli organi di credito — delle operazioni perfezionate ogni semestre?

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'assunzione in partecipazione non è pubblica.

Z U C C A L A ' . Come, l'assunzione in partecipazione di quote azionarie non è pubblica? È scritta nel libro dei soci, che è pubblico!

F O R T U N A T I . Io mi domando da 23 anni perchè in Italia non riusciamo a fare quello che si fa in altri Paesi, dove di fronte alle Commissioni parlamentari non ci sono più segreti e le comunicazioni orali fatte dai Ministri alle Commissioni non sono atti pubblici.

Io ho chiesto che in Commissione si possa aprire un dibattito sulla base di interventi orali del Ministro.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Che restino, però, segreti e non vengano pubblicati.

F O R T U N A T I . Se il Governo si impegna a questo, allora nel terzo comma diciamo che il Ministro riferisce analiticamente per settori e per territori, restando però inteso che in sede di Commissione si fa quello che si fa in altri Paesi.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. È meglio la formula: « riferisce per settori e per territorio ».

F O R T U N A T I . Non vorrei che poi, successivamente, ci si rispondesse come ci è stato sempre risposto, che cioè il dettaglio non si può avere perchè c'è da mantenere il segreto. Io credo che, quando siamo in sede di Commissione e siamo vincolati al riserbo, si possa fare un dibattito politico tra noi.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Io non ho

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

nessuna difficoltà in questo, purchè la discussione non appaia nel resoconto sommario, cioè non venga pubblicata.

F O R T U N A T I . Nel resoconto si dirà semplicemente che sulla base delle comunicazioni fornite la Commissione ha ritenuto congrua o non congrua eccetera.

S T E F A N E L L I . Signor Presidente, non è per insistere, ma ad un certo momento alcune osservazioni si pongono alla nostra attenzione. La prima è questa: mi pare che qui si dica che, se certi dati vengono forniti ai parlamentari, resta la preoccupazione che ad un dato momento essi vengano conosciuti al di fuori; però non si pensa che per arrivare ad una concessione di finanziamento le relative pratiche devono passare per una serie di uffici pubblici periferici e centrali, in cui persone che non sono neanche obbligate a mantenere il segreto sono a conoscenza della questione. Quindi, in ultima analisi, tutti gli altri, compresi i giornalisti, conoscono le industrie che ricevono finanziamenti, tranne che per i parlamentari stessi, che fanno la legge.

La seconda osservazione riguarda il segreto bancario: sul giornale di stamattina ho letto che il ministro Preti ha annunciato che si può intervenire sul segreto bancario. Non posso dire altro in proposito perchè non so altro.

Terza osservazione: ci sono degli atti che non diventano pubblici ma che si portano ugualmente a conoscenza del Parlamento, depositandoli in segreteria. Diverse volte il Presidente del Senato ci ha informato che sono stati depositati in segreteria atti che non sono pubblici, cioè alla portata di tutti. Quindi, questo è un mezzo che si potrebbe eventualmente adottare per il caso in questione.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Comunque io preferisco la formula: « riferisce per settori e per regioni ».

P R E S I D E N T E . Procediamo con ordine. Dopo il ritiro dei due emendamenti

soppressivi del punto *b*) e del punto *c*), desidero sapere se si intende ritirato anche l'emendamento presentato in via subordinata all'articolo 3 dai senatori Cerri, Fortunati, Maccarrone, Pirastu, Borsari, Soliano e Stefanelli, tendente ad aggiungere al punto *c*) del testo della Sottocommissione, dopo le parole « concedere finanziamenti », le seguenti: « preve adeguuate garanzie ».

C E R R I . No. Tale emendamento è stato accettato dal relatore.

P R E S I D E N T E . Ma questo spingerà a chiedere ogni volta garanzie.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non ho alcuna opposizione di principio a questa dichiarazione: voglio solo ricordare, ma non occorrerebbe ricordarlo, che tutte le banche che si rispettano chiedono delle garanzie e se una critica si fa alle banche, è perchè esse chiedono garanzie reali in luogo di garanzie personali. Non vorrei che questo inciso, però, aggravasse la tendenza che hanno le banche a chiedere tali garanzie reali.

F O R T U N A T I . Qui si tratta del punto *c*) dell'articolo 3 in esame.

C E R R I . Mi pare che si cada in un equivoco: il testo di questo punto *c*) sostituisce quello del punto *c*) dello stesso articolo 3 del testo governativo, che diceva: « concedere finanziamenti a persone ed a società eccetera ».

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ma le parole « a persone ed a società » sono state soppresse.

C E R R I . Ma nei confronti di società non si chiede quel tipo di garanzie.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. È ben inteso che le banche devono chiedere garanzie reali per fare le operazioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3 in esame: ma il senatore Cerri

ri intende proporre che, innanzi di fare una operazione di concessione di finanziamento per partecipazione al capitale di società, l'istituto si debba garantire accertando se tale operazione è valida secondo i fini da raggiungere. Questo accertamento la banca lo deve necessariamente fare sempre, ma nel testo di una legge non si può inserire l'obbligo di provvedere ad adeguate garanzie di riuscita di una tale operazione.

**F O R T U N A T I .** Secondo l'osservazione del collega Cerri, l'istituto dovrebbe concedere i finanziamenti con la garanzia che essi abbiano un'attuazione positiva.

**G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** È evidente che la concessione del finanziamento è subordinata alla partecipazione al capitale di società.

**F O R T U N A T I .** Ma questa condizione non è riportata nel testo del punto c) in esame.

**G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Ma è ovvio che tale condizione interessa ad ogni banca od istituto che si rispetti.

**F O R T U N A T I .** Alla banca, però, se questa partecipazione sia fatta oppure no, può interessare fino ad un certo punto.

**G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Ritengo di dovere una spiegazione: in linea teorica può verificarsi quanto ha obiettato il senatore Fortunati: ma in pratica questi finanziamenti si concedono dopo che stata verificata la condizione prevista nel punto c).

**F O R T U N A T I .** Allora mi sembra che sia opportuno precisare nel punto c) che i finanziamenti vengono concessi per consentire l'attuazione alla partecipazione al capitale di società.

**G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Non ho diffi-

coltà ad accettare questa modifica proposta dal senatore Cerri al punto c) dell'articolo 3 e cioè: concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società (eccetera).

**P R E S I D E N T E .** A conclusione di questa discussione, il nuovo testo del punto c) dell'articolo 3, secondo quanto proposto dal ministro Gava in correlazione all'emendamento avanzato dal senatore Cerri, risulterebbe il seguente: « c) concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società industriali, (eccetera).

**F O R M I C A , relatore.** Sono d'accordo sull'emendamento proposto nel testo di cui ha dato ora lettura il Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora in votazione il primo comma dell'articolo 3, composto: dal preambolo nel quale, secondo la proposta del ministro Gava, accettata dal relatore, sono soppresse le parole: « per concorrere alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo precedente », e dai punti a) e b) per i quali non vi sono emendamenti; nonchè dal punto c) che, modificato secondo l'emendamento proposto dal senatore Cerri, risulta così formulato:

« c) concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali ».

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 3, nel quale il rappresentante del Governo propone di sostituire la parola « semestralmente » con quella di « trimestralmente ». In proposito prego il ministro Gava di chiarirme il motivo.

**G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** È questione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

di grado di analisi sulla relazione che deve essere presentata al nostro Ministero.

**F O R M I C A**, *relatore*. Dichiaro di accettare la proposta di sostituzione della parola « semestralmente » con quella « trimestralmente ».

**P R E S I D E N T E**. Metto in votazione il testo del secondo comma dell'articolo 3 che risulta così modificato:

« L'Istituto Mobiliare Italiano presenta trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attività svolta in conformità del primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Dopo il secondo comma, è stato proposto dal Governo di inserire il seguente emendamento aggiuntivo, quale terzo comma dell'articolo 3:

« Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta semestralmente ad esso una relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate ».

(È approvato).

Passiamo all'esame del terzo comma dell'articolo 3, che diventa ora il quarto comma per il quale vi è un emendamento proposto dal senatore Stefanelli ed altri colleghi, inteso ad inserire, dopo la parola « riferisce », la parola « dettagliatamente ».

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Avevamo concordato che venisse riferito per settori e regioni, invece che « dettagliatamente ».

**Z U C C A L A'**. Questo concetto è restrittivo.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Se la Commissione lo ritiene, si può aggiungere « det-

tagliatamente », senza indicare nè per settori, nè per regioni.

**T R A B U C C H I**. Non riesco a comprendere il pensiero del ministro Gava. In realtà, nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa deve essere fatto appena un cenno di quella che è stata la gestione passata. Dico questo per amore di sistema. Se si vuol fare una relazione dettagliata al Parlamento sugli interventi effettuati dall'IMI, tale relazione deve essere presentata a parte, come d'altronde lo stesso ministro Gava ha fatto quest'anno.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. E come continuerò a fare.

**P R E S I D E N T E**. Allora, senatore Stefanelli, restiamo d'accordo in questi termini: dopo i chiarimenti che sono stati forniti per quanto riguarda la sede legislativa, r'mane, come sempre, la facoltà in sede politica di chiedere l'analisi, mentre nel testo legislativo mettiamo esclusivamente le parole: « riferisce al Parlamento » È così?

**S T E F A N E L L I**. Sì, signor Presidente. Io mi associo alle considerazioni giustissime che sono state espone dal senatore Trabucchi, perchè effettivamente nella nota preliminare non possiamo avere più di cinque righe su questo argomento, mentre dovremmo avere una relazione allegata al bilancio.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In effetti, nello spirito della legge Curti che ha tentato di riformare la nostra prassi in materia di bilancio, la nota preliminare dovrebbe indicare l'indirizzo politico consuntivo e preventivo di tutta la materia; quindi la sede opportuna, dal punto di vista della legge Curti, sarebbe proprio la nota preliminare, la quale non dovrebbe essere più un documento burocratico e contabile come attualmente è, ma dovrebbe essere un documento politico-amministrativo nel vero senso della parola. Però io non ne faccio una questione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

P R E S I D E N T E . Allora do lettura del testo definitivo del comma:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dall'IMI in conformità del primo comma del presente articolo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 3, per il quale non ci sono emendamenti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti che sono stati approvati.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai conferimenti di cui alla presente legge, agli interventi previsti dai precedenti articoli ed agli atti anche aggiuntivi ai contratti, alle garanzie da chiunque prestate ed alle formalità concernenti gli interventi stessi, il loro svolgimento e la loro estinzione, nonché l'adempimento di condizioni richieste dall'IMI anche durante il corso degli interventi medesimi, si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123, dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Alle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società, effettuate in esecuzione dei programmi di cui al precedente articolo e per i quali l'IMI abbia deliberato suoi interventi ai sensi della presente legge, si applica il trattamento tributario previsto dalle norme menzionate nell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si intende che per l'applicazione del trattamento tributa-

rio di cui si parla al secondo comma dell'articolo 4 si osserva la procedura vigente. Se siamo d'accordo su questa interpretazione, l'articolo può essere votato.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, in che consisterebbe la procedura?

G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel concerto del Ministro delle finanze col Ministro del tesoro. Dal testo proposto dalla Sottocommissione invece sembrerebbe che per applicare le agevolazioni previste sia sufficiente che l'IMI abbia deliberato i suoi interventi.

F O R M I C A , relatore. Il testo proposto dalla Sottocommissione riproduce il testo governativo, con esclusione del termine del 31 dicembre 1975.

G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il testo del Governo non dava adito a nessun dubbio. La Sottocommissione invece ha introdotto l'espressione: « e per i quali l'IMI abbia deliberato suoi interventi ai sensi della presente legge » e questa formulazione può far sorgere il dubbio che basta che l'IMI abbia approvato gli interventi.

Se siamo d'accordo sulla interpretazione da me prospettata, *nulla quaestio*.

F O R M I C A , relatore. Nel nuovo testo si dice che si applica ciò che è fissato dall'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, cioè del decretone, per cui il termine non è più il 31 dicembre 1971, previsto nel testo governativo, ma l'entrata in vigore della riforma tributaria.

G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ma che cosa si applica? Bisogna dire che si applica il trattamento tributario previsto dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, e dalla legge 17 febbraio 1968, n. 57. In effetti, noi vogliamo applicare il trattamento tributario previsto dalle due citate leggi, che è stato prorogato con l'articolo 57 del decretone, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Dal

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

testo della Sottocommissione, viceversa, si desume che si applica solo la proroga.

**P R E S I D E N T E .** Il testo recita esattamente che « si applica il trattamento tributario previsto dalle norme menzionate nell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

**T R A B U C C H I .** Secondo me non c'è bisogno di precisare alcunchè, nè di menzionare il decretone: se quelle norme sono già estese dal decretone, allora è inutile dire qui che si applicano anche in questi casi, anche perchè, siccome nel testo proposto si dice che si applicano alle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società effettuate in esecuzione dei programmi per i quali l'IMI abbia deliberato suoi interventi, sarebbe come dire che se l'IMI non delibera gli interventi, non si applicano a quelle operazioni le agevolazioni tributarie che per il decretone si applicano a tutti e quindi questa norma avrebbe una efficacia restrittiva invece che estensiva. Conviene sopprimere questa formulazione, secondo me. E meglio non dire niente.

**P R E S I D E N T E .** A me pare che sia chiaro il richiamo alle norme menzionate nell'articolo 57 del decretone.

Per quanto riguarda le considerazioni del collega Trabucchi, a me sembra che qui si voglia semplicemente dire che per le operazioni ammesse ai vantaggi fissati con questa legge vi sono anche delle agevolazioni fiscali. Quando si dice che, per chi è ammesso a fruire di certi vantaggi, ci sono anche delle agevolazioni fiscali, non è che si stabilisca il principio che perda qualcosa chi non usufruisce di tali agevolazioni: egli non perde niente!

**T R A B U C C H I .** Non vorrei che la Avvocatura dello Stato poi sostenesse che queste agevolazioni del decretone, avendole noi indicate espressamente per i casi previsti nel presente provvedimento, non si applicano agli altri casi. Invece, secondo me, non c'è bisogno di dire niente: il de-

cretone è larghissimo e credo che anche questi casi vi rientrino.

**P R E S I D E N T E .** Il decretone ha una sua sfera di funzioni che qui non viene richiamata. Qui si dice solo che le stesse norme menzionate nell'articolo 57 valgono per le operazioni nelle quali interviene lo IMI.

**F A D A .** Io sono dello stesso parere del Presidente.

**F O R T U N A T I .** Per ovviare all'inconveniente prospettato dal collega Trabucchi si potrebbe dire: « si applica lo stesso trattamento tributario previsto dalle norme menzionate nell'articolo 57 del decreto-legge ». Questa formula non è restrittiva.

**Z U C C A L A ' .** Se modifichiamo il testo per dire che si applica lo stesso trattamento, vuol dire che prima questo non si applicava. Ma se si applicava, non vedo perchè dobbiamo qui ripetere che si applica quel trattamento. C'è già una norma in proposito. Il collega Trabucchi ha ragione quando afferma che l'Avvocatura dello Stato potrebbe sostenere, se lasciamo così questo comma, che intanto il legislatore ha voluto precisare che in questi casi si applica quel trattamento in quanto ha inteso escluderlo per gli altri casi.

Se questo trattamento già si applica con l'entrata in vigore del decretone, è assurdo che il legislatore lo dica di nuovo qui.

**F O R T U N A T I .** Poichè le agevolazioni tributarie erano accordate a coloro che effettuavano trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società con capitali propri, poteva sorgere il dubbio che non si applicassero quando in tali operazioni interviene il capitale dello Stato. Qui si ovvia esattamente a questo. Non si toglie nulla; ma per non togliere nulla, bisogna dirlo.

**Z U C C A L A ' .** Lo so, non si toglie nulla. Ma il problema è che al momento dell'applicazione di questa legge subentre-

ranno i limiti e i rigori dell'Avvocatura erariale.

**G A V A**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non credo sia da temere questo. Allora, se siamo d'accordo sull'interpretazione che io ho data, si può passare alla votazione dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

## TITOLO II

### Art. 5.

Per concorrere al mantenimento ed allo accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, l'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. La società può effettuare interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria e gestionale, giudicate in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di ricercare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di ricercare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2), le somme erogate dovranno essere destinate dalle società finanziate agli scopi indicati dalla società finanziaria e non po-

tranno essere pignorate, sequestrate ne diversamente utilizzate, neppure a favore di altri creditori anche assistiti da diritti di prelazione.

Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società; oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Borsari, Maccarone, Cerri, Fortunati, Pirastu, Soliano e Stefanelli un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « la società », le seguenti: « sentite le Regioni interessate ».

**B O R S A R I**. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento, del quale già sono state fatte presenti, nella discussione generale, le ragioni di ordine generale. Se le Regioni debbono aver voce in materia di programmazione, quando si deve verificare l'opportunità di questo tipo di interventi previsti appunto dall'articolo 5, se non si vuole sottacere che il potere della Regione in materia di programmazione sia limitato e ininfluenza dei momenti decisivi, si debba aver cura di sentire anche il parere della Regione stessa, per sapere se un determinato intervento corrisponda o no a determinate esigenze di mantenimento e di sviluppo degli insediamenti produttivi nell'ambito regionale. Non so infatti, come si possa disgiungere tutto ciò che può riguardare il mantenimento e lo sviluppo di un insediamento produttivo da quelle che sono le linee e le finalità obiettive di una programmazione. Qui si è detto che in materia finanziaria e industriale le Regioni non hanno competenza; ma a me pare che questo sia un discorso che non tiene presente e non coglie ciò che sta a monte dell'inse-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

diamento industriale. A monte di ogni inseguimento e dello sviluppo di ogni attività produttiva sta una visione economica con precisi obiettivi, ai quali devono essere finalizzati tutti gli interventi nel settore produttivo dell'occupazione. Perciò mi sembra che questo emendamento si motivi.

Non ci si venga a dire che si perde del tempo e si creano degli intralci, perchè allora tutto il sistema democratico diventerebbe un intralcio. Tutto ciò che serve a verificare e a realizzare le condizioni di partecipazione che ci garantiscano il perseguimento di determinate finalità che corrispondano a interessi comuni (questo io intendo per democrazia: la ricerca degli obiettivi comuni) non vedo perchè debba essere considerato un intralcio. Tanto più che si tratta di esperienze in atto: lo stesso Ministero delle partecipazioni statali ha avuto occasione di trattare problemi che riguardano questa materia. Io devo dare atto al Ministero delle partecipazioni statali di aver sentito il parere della Regione in un intervento che si è richiesto in una precisa zona.

Non vedo perchè vi si debba trovare una contraddizione o solo una perdita di tempo; mi pare che questo sia un modo per dare concretezza e sostanza a quella competenza che hanno le regioni.

**T R A B U C C H I .** Penso che questo concetto non sia esatto, perchè anche ammettendo che alle regioni potremmo dare più poteri di quelli che la Costituzione prevede, nella realtà le regioni concorrono nella preparazione del programma economico nazionale e, di mano in mano che esse preparano il loro programma, questo viene comunicato e deve essere valutato nazionalmente. Quindi, non mi pare necessario che per ogni operazione si ritorni a chiedere il parere alle regioni. Sono piuttosto di un'altra idea, come dicevo questa mattina al ministro Gava: portato a termine l'esame di questo provvedimento, bisognerà fare un altro provvedimento che permetta alle regioni di creare finanziarie sussidiate per aziende che agiscano nel campo regionale e siano meno grandi di quelle a cui si vuol provvedere con questo provve-

dimento, oppure che questa società finanziaria possa assumere a sua volta delle partecipazioni in finanziarie regionali. Poichè ho la parola, mi permetto di fare un'altra osservazione, sempre sull'articolo 5: direi che non debba essere scritto che per concorrere al mantenimento e all'accrescimento... l'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società ecc.; è preferibile dire, oggettivamente, che l'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni, e che questa società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, può effettuare interventi sulla base, eccetera, eccetera. Voglio dire che la finalità deve essere della società operativa, non della società madre.

**F O R M I C A , relatore.** Esprimo per ora il mio parere sull'emendamento aggiuntivo delle parole: « sentite le regioni interessate ». Non faccio difficoltà, devo però dire che è superfluo; cerchiamo di essere pratici. Questa è una finanziaria che interviene per salvare delle imprese: vorrei sapere quale regione interessata, regione del luogo dove vi è un'azienda da salvare, si opporrebbe a tale intervento. Facciamo un esempio: viene interrogata la regione piemontese per sapere se si deve salvare la Magnadyne: mi sembra assurdo pensare che possa rispondere di no.

**B O R S A R I .** Parliamo di riassetto o di riconversione?

**F O R M I C A , relatore.** Ma la regione non può mettersi a fare il piano del riassetto, può essere sentita sull'opportunità o meno dell'intervento, ma ciò mi sembra una inutile perdita di tempo. È un appesantimento burocratico; noi dobbiamo dare compiti politici, non compiti di scambio di carte. Anche se la riconversione fosse ingiusta nessuna regione saprebbe dire di no. Sono dunque contrario per la inutilità di un'aggiunta del genere.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento per le ragioni pratiche che sono state esposte in questo momento dal relatore, senza escludere, peraltro, come dicevo questa mattina, che in determinati casi, quando se ne presenti l'opportunità, si possano sentire le regioni. Quello che non si deve fare è creare un obbligo legislativo in questo senso.

Mi oppongo, inoltre, per una ragione di principio, perchè non si tratta di definire la programmazione, nella quale definizione le regioni hanno una notevole voce in capitolo; qui si tratta di attuare da parte di un istituto pubblico un suo intervento creditizio operativo per la trasformazione di una industria. È questa un'operazione di carattere tecnico in applicazione delle direttive che vengono emanate dal CIPE. Come dicevo questa mattina, in materia di industria e di credito le regioni non hanno competenza, per cui non vi è necessità di includere la loro consulenza e non è neppure opportuno per le ragioni che sono già state dette questa mattina e che sono state ripetute in questo momento. Ciò non esclude che in casi particolari ci si rivolga anche alla consulenza della regione.

B O R S A R I . Ma le regioni sono soggetti dell'attuazione di una programmazione! Mi pare che non sarebbe nè superfluo, nè fuori binario inserire questo emendamento.

S T E F A N E L L I . La questione che stiamo trattando interessa e appassiona anche gli esperti del settore. Nella giornata del risparmio che si è tenuta a Milano alla fine di ottobre dell'anno scorso, a cui hanno partecipato il governatore della Banca di Italia Carli e il Ministro del tesoro, il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, professor Giordano Dell'Amore, ha trattato l'argomento dei rapporti fra l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale e le necessità del risparmio o, più latamente, dell'economia. Egli ha sostenuto la tesi secondo cui, in una struttura decentrata dello Stato, l'economia e il cre-

dito debbono restare centralizzati ed ogni intervento della regione in materia deve essere considerato pericoloso per l'andamento dell'economia nazionale. Si tratta, però, di una vecchia tesi antiregionalista, rispolverata per ribadire che tutto il settore deve restare nelle mani di chi oggi già lo controlla, dimenticando così i poteri democratici delle regioni.

Non si tratta dunque di una questione superflua, direi anzi che è importantissima e che sia bene affermare in questo disegno di legge il potere democratico delle regioni. Cominciamo con il dire che devono essere sentite le regioni, facciamo un passo avanti in questa direzione, a meno che il Governo non voglia prendere una posizione nettamente contraria.

F O R T U N A T I . Non ho partecipato alla stesura degli emendamenti per motivi di salute, ma sono spinto ad intervenire dall'andamento della discussione. Prima di tutto, secondo me, non si possono fare questioni di competenza dal punto di vista funzionale; sarebbero infatti questioni molto sottili perchè ogni programma di riconversione industriale implica una diversa localizzazione con tutte le conseguenze territoriali che ne derivano e ciò vuol dire che si rientrerebbe in pieno nella competenza delle regioni. Ad esempio, se al posto della Magnadyne, che mi pare costruisca cuscinetti a sfere, si vuol mettere una industria chimica, si dovrà quanto meno vedere se si potrà mantenere quella localizzazione. E anche se vi è un piano urbanistico la regione non può essere messa di fronte al fatto compiuto, non si può obbligarla ad accettare una dislocazione urbanistica per il fatto che già vi è stata una scelta a monte.

Comunque, al di là delle competenze, per evitare che all'ultimo momento sorgano intralci è necessario procedere di pari passo, perchè altrimenti si allungherebbero i tempi, invece di accelerarli. Dico cose che sono abbastanza chiare e precise: già diversi interventi pubblici non sono stati attuati perchè i comuni hanno puntato i piedi; d'ora in poi saranno le regioni a farlo. Non serve a nulla prendere una decisione quando non

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

viene collocata nel quadro generale in cui deve trovare attuazione. Il sentire le regioni è utile non tanto ai fini politico-economici quanto a quelli di regolazione territoriale e da questo punto di vista non è affatto pleonastico.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Borsari, Maccarrone, Cerri, Fortunati, Pirastu, Soliano e Stefanelli, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « la società », le altre: « sentite le Regioni interessate ».

(Non è approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Trabucchi, sempre al primo comma di questo articolo, un emendamento formale, cioè un emendamento che modifica non il contenuto, ma la struttura del comma nel seguente modo:

« L'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. La società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, può effettuare interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme: ».

Anche io sono del parere che con questa formulazione il periodo è più scorrevole e lo sarebbe anche di più se si dicesse, invece di: « La società... », « Tale società... ».

**T R A B U C C H I .** D'accordo.

**F O R T U N A T I .** Sarebbe anche preferibile dire che la società effettua e non che può effettuare. Con il « può » sembra che la società effettui anche altri compiti; cioè sembra che si voglia dare la possibilità alla società costituita di fare altre cose. Dal punto di vista della precettività è più giusto dire: « effettua ».

**T R A B U C C H I .** Va bene, non ho niente in contrario. Vorrei anche aggiun-

re la preghiera che nel testo definitivo le sigle siano scritte per esteso; è questa una richiesta che ho fatto già altre volte...

**P R E S I D E N T E .** Anche io, senatore Trabucchi, ma devo dirle che anche sulla *Gazzetta Ufficiale* appaiono le sigle, il che significa che il Ministero di grazia e giustizia ritiene giusto fare così.

Ritengo che sia preferibile mettere in votazione il preambolo, così come dovrebbe risultare modificato nella forma proposta dal senatore Trabucchi, quando avremo completato l'esame di tutto il comma.

Passiamo adesso al punto 2).

I colleghi Cerri, Fortunati ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « riorganizzazione di aziende », le altre: « sulla base di piani settoriali e di un piano disposto dalla società finanziaria ». Qualora tale emendamento venisse accolto, il punto 2) risulterebbe così formulato: « 2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di ricercare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende, sulla base di piani settoriali e di un piano disposto dalla società finanziaria, e per una loro successiva cessione ».

**F A D A .** Non mi sembra che la forma italiana sia delle migliori.

**G A V A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Oltre a questo, cosa alla quale peraltro si potrebbe anche rimediare, mi pare che vi sia una ripetizione inutile del concetto contenuto nel preambolo, dove è detto che tutte le operazioni devono essere compiute sulla base di piani di riassetto o di riconversione. Pertanto invito il presentatore a ritirare l'emendamento.

**C E R R I .** Questa questione è stata già sollevata dal collega Pirastu soprattutto per quanto riguarda i piani settoriali. Se potessimo aggiungere almeno i piani settoriali...

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Perchè i piani settoriali? Può anche essere un piano di riassetto di una impresa.

C E R R I . Nel caso vi fossero cinque o sei o più aziende di uno stesso settore evidentemente la società finanziaria deve operare tramite un piano per stabilire una priorità.

P R E S I D E N T E . Questo è detto chiaramente nel preambolo.

C E R R I . Ritiro l'emendamento.

T R A B U C C H I . Al numero 1), invece di dire: « finanziaria e gestionale », direi piuttosto: « finanziaria e/o gestionale », perchè possono anche essere tutte e due. Comunque, qualora non si volesse adottare la formula: « e/o », proporrei senz'altro di sostituire le parole: « finanziaria e gestionale » con le altre: « finanziaria o gestionale ».

Inoltre, sia al punto 1) che al punto 2) bisognerebbe sostituire la parola: « ricercare » con l'altra: « realizzare », perchè non è che si vogliono ricercare le condizioni, ma realizzarle.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il preambolo e i punti 1) e 2) nel seguente nuovo testo concordato:

« L'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazio-

ne delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione; ».

(Sono approvati).

Comunico che i senatori Segnana, Corrias Efisio e Berthet hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il punto 2), un punto 2-bis del seguente tenore: « assumere partecipazioni a società finanziarie per lo sviluppo regionale, già costituite o costituende, operanti nelle regioni a statuto speciale di concerto con i governi regionali e dentro i limiti deliberati dal CIPE in sede di approvazione delle direttive ».

F O R T U N A T I . Perchè si vuole limitare solo alle regioni a statuto speciale?

S E G N A N A . Non sono intervenuto prima perchè non volevo aggiungere altre parole a quanto i colleghi hanno detto. Ritengo, però, che soprattutto in materia di regioni le cose debbono essere messe in chiara luce, se non vogliamo che le competenze vengano mescolate per cui sorgano poi una infinità di casi che debbano essere risolti.

Per quanto riguarda l'industria, l'articolo 117 della Costituzione, che prevede quali sono le competenze delle regioni, non prevede assolutamente la competenza delle regioni; per questo motivo ritengo che le regioni non debbano essere sentite per norma di legge. Può essere opportuno che le regioni vengano sentite data la loro competenza in materia di urbanistica, ma questo non deve essere fatto per norma di legge.

Per quanto riguarda invece le regioni a statuto speciale debbo far presente che le stesse hanno competenze primarie o secondarie, a seconda dei loro statuti, in materia di industria. In modo particolare la competenza primaria è prevista per il Friuli-Venezia Giulia e per la Sicilia; mentre per

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

il Trentino-Alto Adige, Val d'Aosta e Sardegna è prevista una competenza di carattere concorrente.

Ora, trattandosi di interventi diretti a favore del settore industriale ed essendo alla presenza di finanziarie che sono costituite non da enti extraregionali, cioè extra-giunta regionale o extra-consiglio regionale, ma da finanziarie costituite per intervento degli enti pubblici regionali nella regione, mi è sembrato doveroso proporre questo emendamento che consente a questa grossa finanziaria di assumere partecipazioni nelle finanziarie regionali. Debbo dire che l'emendamento ci è stato suggerito, tra l'altro, dai nostri rappresentanti dei governi regionali.

Se vi sono delle ragioni di ordine generale che contrastano con questo indirizzo, sono disposto a ritirare l'emendamento (naturalmente con il consenso dei colleghi), però ritengo doveroso far presente, affinché anche nell'applicazione della legge se ne tenga conto, che esistono queste realtà, che esistono queste regioni con precise competenze in materia di industria.

F O R M I C A , *relatore*. Già in sede di discussione generale fu detto che in sostanza la partecipazione di questa finanziaria alle finanziarie regionali complica enormemente le cose soprattutto sul piano delle disponibilità. Infatti, se la finanziaria deve intervenire, è equo che intervenga in tutte le regioni d'Italia e non solo in quelle a statuto speciale. Ma intervenire in tutte le regioni italiane significa che occorre qualche centinaio di miliardi, perchè pensare ad una partecipazione simbolica non ha senso e significherebbe solo depauperare questo fondo centrale senza andare ad arricchire il fondo delle finanziarie regionali. Si avrebbe, quindi, una dispersione di mezzi senza raggiungere alcuno scopo. Dobbiamo essere pratici in queste cose. È inutile che tiriamo la coperta da tutte le parti, e questa non è neanche una coperta, ma è solo un cuscino!

Ora, con questa finanziaria andiamo già a suscitare tante speranze di interventi in chissà quante migliaia di aziende, e non è opportuno suscitare altre speranze di in-

terventi anche nelle finanziarie regionali, perchè tutto si può fare ma bisogna dare i mezzi!

P R E S I D E N T E . Quindi il suo parere è negativo.

F O R T U N A T I . Non vorrei che, ad un certo momento, non fossero tenuti distinti i problemi relativi al Titolo I da quelli relativi al Titolo II; perchè, a mio avviso, nel primo le società finanziarie regionali sono già comprese e nulla vieta che l'IMI vi partecipi.

F O R M I C A , *relatore*. È vero.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ma il punto c) dell'articolo 3 afferma che l'IMI potrà concedere finanziamenti allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali. Quindi partecipa solo nel caso di attività imprenditoriali.

F O R T U N A T I . Le parole « favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali » possono benissimo riferirsi anche ad un'azione indiretta delle società finanziarie. Ad ogni modo, ripeto, bisogna vedere se con l'emendamento si sono tenuti presenti gli scopi distinti nei titoli I e II, poichè ho l'impressione che le società finanziarie esistenti abbiano entrambe le finalità cui si riferiscono i suddetti titoli.

P R E S I D E N T E . Si tratta di esaminarne gli statuti.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ho capito: ha ragione.

F O R T U N A T I . Sull'argomento dobbiamo avere le idee chiare, perchè se quelle società finanziarie avessero solo i compiti

di cui al Titolo II la loro esclusione sarebbe discutibile; ma se avessero i compiti indicati da entrambi i titoli dovrebbero essere evidentemente escluse perchè non si possono affidare i fondi destinati ad una finalità ad una società che avrebbe invece finalità molteplici.

**F O R M I C A**, *relatore*. Tutto ciò mi sembra giusto, perchè in effetti le finanziarie meridionali, ad esempio, hanno compiti complessi, tra cui anche quello di partecipare alla costruzione di infrastrutture.

**B U Z I O**. In Piemonte intervengono anche in campo industriale.

**F O R T U N A T I**. Ad ogni modo lo emendamento potrebbe apparire come una presa di posizione regionalistica, che non mi sento di accettare.

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Pregherei il proponente di ritirare l'emendamento, sempre chiarendo che nessun di noi vuole assumere una posizione antiregionalistica: il problema sollevato è di carattere generale, come ha osservato in precedenza il senatore Trabucchi, e merita di essere approfondito e disciplinato in modo particolare non soltanto per le regioni a statuto speciale; per far ciò bisogna appunto accertare quale sia la natura delle società finanziarie a carattere regionale.

Desidero anche sottolineare che con la opportuna modifica introdotta su proposta del senatore Fortunati, con la cancellazione che si vuole effettuare e con l'istituzione della proroga, diverrebbe obbligatoria la partecipazione della società di carattere nazionale a quelle di carattere regionale; il che, in questo momento, non possiamo naturalmente accettare. Con questo, sia chiaro, non intendo assolutamente escludere la collaborazione tra la prima e le altre: si è fatto il caso della Magnadyne, ad esempio, per la quale opera una società finanziaria abbastanza notevole, in Piemonte; ebbene, nulla esclude che la società nazionale si unisca a quella regionale per risolvere il pro-

blema della Magnadyne, ma questo può avvenire per linee esterne, senza rendere obbligatorio e generale tale intervento prima che sia stato risolto, con l'opportuno approfondimento, tutto il complesso problema.

**S E G N A N A**. Accetto di ritirare l'emendamento, prendendo però lo spunto da tale questione per auspicare che il tema di una partecipazione dello Stato, o degli enti che fanno capo allo Stato, nelle società finanziarie regionali possa essere presto oggetto di un provvedimento *ad hoc*. Sarebbe infatti di grande utilità, ad esempio, la creazione di un grande organismo a livello nazionale, anche per impedire che le suddette società operino con una visione ristretta al solo ambito regionale, mentre debbono inquadarsi in una prospettiva molto più ampia di programmazione.

**P R E S I D E N T E**. La ringrazio.

Passiamo ora all'emendamento proposto dai senatori Stefanelli ed altri e tendente alla soppressione del punto 3).

**S T E F A N E L L I**. Non starò a ripetere le argomentazioni già esposte durante la discussione generale; desidero solo sottolineare il fatto che il punto 3) stabilisce la non pignorabilità delle somme erogate dalla società finanziaria, neppure quando si tratti di creditori assistiti da diritto di prelazione; e ciò difformemente da quanto detta in proposito il Codice civile, per il quale i prestatori d'opera e i dipendenti i quali abbiano crediti di paga, di liquidazione eccetera, sono creditori privilegiati cui è concessa una particolare tutela.

**F O R M I C A**, *relatore*. La questione sollevata dal collega Stefanelli è simile a quella sollevata ieri dal senatore Banfi per quanto concerne alcune garanzie. Ora nulla vieta che si cerchi la soluzione più opportuna a tali problemi, però vorrei prima chiarire i motivi che hanno ispirato alla Sottocommissione l'attuale formulazione del punto 3).

Qual è la situazione? Interviene la società finanziaria in un'azienda che indubbia-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

mente si trova in gravi condizioni (e pertanto è in difficoltà anche per il reperimento di mezzi finanziari, non avendo più credito), ed interviene o come previsto dal punto 2) — ed allora *nulla quaestio* perchè il finanziamento viene concesso ad una seconda azienda, diversa da quella originaria — oppure come previsto dal punto 1). E qui il problema diviene delicato, poichè si tratta di reperire mezzi finanziari per una azienda per la quale la garanzia della Finanziaria è rappresentata solo da una partecipazione — e parziale — al capitale. In sostanza la Finanziaria di che tiene luogo, in queste situazioni? Di quello che era l'istituto dell'amministrazione controllata; cioè, in sostanza, dell'intervento dell'amministratore giudiziario. I finanziamenti devono essere dati ad aziende che si trovino in stato di crisi e per le quali, ripeto, difficilmente è possibile reperire mezzi finanziari attraverso i canali ordinari del credito; per questo interviene la Finanziaria. A un certo punto, però, sorge una grossa difficoltà, rappresentata dal rischio di impegnare un capitale in un'opera di riconversione che può riuscire e non riuscire; infatti nel regime di amministrazione controllata i finanziamenti diventano crediti di massa, privilegiati, con diritto di prelazione assoluta. Di qui la necessità, per noi, di trovare una formula che consenta da una parte di reperire mezzi finanziari speciali, che richiedono garanzie eccezionali; e questo più che per quanto riguarda il punto 1) che per quanto riguarda il punto 2), poichè, come ho detto, in quest'ultimo caso si tratta di nuova gestione, di rilievo dell'azienda, e non è concepibile una garanzia speciale.

Ma nel punto 1), dove si tratta di partecipazione al capitale di una società che è in uno stato di decozione, tutti i finanziamenti in sede di amministrazione controllata diventano crediti di massa privilegiati. Quindi, mi pare che questa formula potrebbe essere esclusa per il secondo caso, ma rimane valida per il primo.

F O R T U N A T I . La mia domanda è se esistono dei precedenti, perchè sembra che qui la norma sia innovativa.

F O R M I C A , *relatore*. È innovativa in questo senso, in quanto senza aggiungere la formula dell'amministrazione controllata prefigura la situazione dell'amministrazione controllata. Vi devono essere, però, le garanzie che ha l'amministrazione controllata, diversamente la finanziaria non subentra.

F O R T U N A T I . Però nel caso dell'amministrazione controllata c'è già una situazione chiara e precisa.

F O R M I C A , *relatore*. Purtroppo non è così, non è come l'accertamento del fallimento, tanto è vero che nell'amministrazione controllata il giudice non fa nemmeno l'accertamento, se non in linea di massima, dei debiti dell'impresa.

F O R T U N A T I . Però una volta ammessa l'amministrazione controllata c'è un precedente che giustifica la prelazione assoluta, in questo caso invece avremo la prelazione assoluta senza l'accertamento preliminare, formale. Cioè basterebbe che ad un certo momento una società finanziaria decidesse di fare una certa operazione, indipendentemente dal fatto che si trova in situazione di dissesto, per avere il diritto di prelazione.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi sembra che l'accertamento delle condizioni analoghe a quelle per le quali si dichiara l'amministrazione controllata sia configurato in un giudizio da parte della società finanziaria nella quale partecipa l'IMI, società che è a capitale pubblico e che, ripeto, accerta la esistenza delle condizioni analoghe a quelle per le quali si dichiara la moratoria, cioè l'amministrazione controllata. Quello che mi riesce poco chiaro è quanto segue: l'amministrazione controllata dura un anno, dopo di che tutto viene rimesso in movimento, i denari che durante l'anno sono stati immessi nella società per l'amministrazione controllata hanno il privilegio assoluto e, salvo questo diritto di prelazione assoluta, tutto torna come prima. Ma quanto

tempo dura questo privilegio assoluto a favore della società che ha immesso il denaro? In altri termini: è eterno questo privilegio? Se si immette un miliardo, questo miliardo deve essere considerato fino alla consumazione dei secoli come una somma che gode di un privilegio assoluto di prelazione? Secondo me bisognerebbe, quanto meno, cercare di stabilire un termine.

Un'altra considerazione, che peraltro è di forma, non di sostanza, è che mi sembra inutile dire: « neppure a favore di altri creditori anche assistiti da diritti di prelazione »; è già sufficiente dire: « Le somme erogate dovranno essere destinate dalle società finanziate agli scopi indicati dalla società finanziaria e non potranno essere pignorate, sequestrate, nè diversamente utilizzate ».

**T R A B U C C H I .** Il punto 3) dell'articolo 5 stabilisce il caso della società finanziaria che dà denari alla società malata perchè realizzi un certo piano che può consistere o nel pagamento dei creditori, o nell'acquisto di macchinari, eccetera. Mi sembra allora che il problema diventi doppio: la finanziaria può intervenire con il suo capitale, oppure può assumere lei stessa a credito e poi finanziare; in quest'ultimo caso naturalmente il conto è più facile. Penso, dunque, che si potrebbe dire: « Le somme di cui si è disposta l'erogazione dovranno essere iscritte in un conto speciale (perchè bisogna tenerlo fuori dalla contabilità) le cui disponibilità, comunque investite, non potranno essere destinate dalla società finanziata che per gli scopi e secondo le modalità indicate dalla società finanziaria e non potranno essere assoggettate ad esecuzione o a sequestro (più che a pignoramento) neppure a favore di creditori anche assistiti da diritti di prelazione ». Si deve, poi, aggiungere che la norma vale fino a quando la società finanziaria o non aderirà alla disponibilità del conto, o non ricorrerà, non potendo salvare la società malata, ad una delle forme con le quali si seppelliscono disonoratamente le aziende dissestate.

Una volta stabilito che il provvedimento di disponibilità deve essere dato dalla Fi-

nanziaria, possono, però, accadere due cose. La prima è che una volta che il fondo viene investito, che so, nell'acquisto di macchine, queste o qualunque altra forma di investimento diventano beni indisponibili fino al momento in cui la finanziaria non voglia riconoscerli disponibili. La seconda è quella di cui si interessavano i nostri amici comunisti e cioè il problema dei salari arretrati: sarebbe certamente bello poter dire che la società finanziaria avrà cura che in ogni caso siano garantiti i crediti per i salari arretrati, ma ciò non è possibile perchè l'anno scorso abbiamo fatto il grave errore di assegnare il primo grado assoluto agli istituti previdenziali e quindi non possiamo scavalcare con i salari gli istituti previdenziali: è stato un errore senza pari, il nostro, ma ormai lo abbiamo commesso e non c'è più niente da fare. Se adesso tornassimo indietro scateneremmo la rivoluzione dei previdenziali che hanno anch'essi bisogno della finanziaria date le condizioni in cui si trovano.

**F O R M I C A , relatore.** Non so se è possibile stabilire un termine. Vorrei peraltro richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla estrema delicatezza di una norma di questo genere, soprattutto da un punto di vista pratico. La società finanziaria, ad esempio, interviene ed assume partecipazioni in una società industriale: interviene, per così dire, come l'amministratore giudiziario nell'amministrazione controllata, ma mentre in questo caso — come è stato rilevato dal Ministro — è prevista la moratoria di un anno, nel primo caso questa non è prevista.

**P R E S I D E N T E .** C'è la precedente constatazione dell'attivo e del passivo: è detto chiaramente nel provvedimento. In altri termini, si è acclarata la situazione.

**F O R M I C A , relatore.** Non è esatto. Nel caso dell'amministrazione controllata vengono presentate le registrazioni, ma l'accertamento della loro esattezza non viene fatto. In sostanza, il giudice deve solo accertare che i libri siano bollati e che le conclusioni siano rispondenti a quelle dei libri. In

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

effetti, l'amministrazione controllata è un istituto estremamente ibrido che nei casi in cui è stato adottato è servito soltanto a portare a ben morire le aziende in modo che, con un anno a disposizione, potessero licenziare il personale. Noi invece vogliamo ora creare uno strumento operativo che intervenga per salvare le aziende; per fare questo però bisogna trovare i mezzi finanziari e per trovare i mezzi finanziari bisogna che questi abbiano un minimo di garanzia. Ora, se domani, ad esempio, la finanziaria investisse uno o due miliardi in una azienda nella quale avesse assunto partecipazioni, potrebbe trovarsi di fronte ad una azione esecutiva del terzo creditore, il quale, non esistendo la moratoria di un anno, come nell'amministrazione controllata, interviene ed esegue evidentemente su quei mezzi finanziari che dovrebbero invece essere destinati alla ripresa dell'azienda stessa.

F O R T U N A T I . Non comprendo come possa intervenire sui mezzi finanziari.

F O R M I C A , *relatore*. Se con quei mezzi finanziari è stata acquistata, ad esempio, una macchina (d'altra parte per riconvertire un'azienda dovranno essere fatti pure degli investimenti!), quel creditore eseguirà su questo bene.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono molto perplesso, per la verità, di fronte a questo principio che innova profondamente nei nostri concetti, nei nostri istituti giuridici e vi innova stabilendo delle norme che per se stesse sono di difficile, se non addirittura impossibile, attuazione.

Mi sembra quindi che forse sarebbe opportuno stabilire una norma in virtù della quale la società finanziaria possa, in determinati casi, chiedere la moratoria per un anno, analogamente a quanto avviene per la amministrazione controllata. Io peraltro sarei addirittura dell'idea di sopprimere la disposizione su cui stiamo discutendo perchè se una società è in condizioni tali da non poter sopravvivere è meglio che fallisca

senz'altro e che ricorra l'ipotesi di cui al punto 2), quella cioè del rilievo dell'azienda.

F O R M I C A , *relatore*. Il punto 3) pertanto dovrebbe limitarsi al periodo: « concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2) ».

S T E F A N E L L I . Potrei anche dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro; desidero però rilevare che, ad un dato momento, dobbiamo anche considerare che una crisi aziendale è sempre — o quasi sempre — preceduta dal mancato pagamento dei diritti ai dipendenti, i quali — come è noto — sono in quasi tutte le occasioni i primi a subire gli effetti di una crisi aziendale. Io ritengo quindi che, nel caso in cui si intervenga con la società finanziaria per salvare un'azienda, per primi debbano essere pagati i diritti spettanti ai dipendenti, in quanto non riesco a capire come si possa far di nuovo funzionare regolarmente un'azienda quando ci si può trovare di fronte alle giuste agitazioni sindacali di chi reclama il soddisfacimento di un suo giusto diritto. Questa, a mio avviso, è una questione fondamentale.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo è detto però: « Ove, invece, l'azienda si dimostri non suscettibile di riassetto e di sviluppo, malgrado la gestione assunta dalla società finanziaria, questa dovrà provocare l'applicazione dei vari provvedimenti previsti dalle norme sul fallimento e sul concordato preventivo ».

F O R M I C A , *relatore*. Ma quella relazione accompagnava il testo originario del disegno di legge, testo che ora invece è completamente modificato.

S T E F A N E L L I . Desidero comunque affermare il principio che i diritti dei dipendenti debbono essere sempre riconosciuti e soddisfatti in qualunque modo.

Z U C C A L A' . Rinuncio ad intervenire nel dibattito in quanto la soluzione prospettata dall'onorevole Ministro mi trova pienamente consenziente.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione, pregherei il relatore di darmi un chiarimento. Vorrei cioè sapere se la concessione di finanziamento a tassi agevolati non potrebbe costituire — mi rifaccio anche a quanto ha detto poco fa il senatore Fortunati — una duplicazione di quelle operazioni che l'IMI deve effettuare ai sensi del titolo I, in particolare della lettera a) dell'articolo 3.

F O R M I C A , *relatore*. Si tratta di due cose diverse. Il fondo dell'IMI, al quale si fa riferimento nel titolo I, non deve dare finanziamenti a queste aziende.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo siamo d'accordo: si può verificare però che l'IMI sia intervenuto per la ristrutturazione e che poi la società interessata venga a trovarsi nelle condizioni di cui al numero 3) dell'articolo 5. In questo caso, a mio avviso, si potrebbe avere il cumulo degli interventi; non è il caso, pertanto, di stabilire un limite a questi finanziamenti?

F O R M I C A , *relatore*. Questa diventa un'operazione successiva.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riferisco anche al penultimo comma del testo governativo di questo provvedimento.

F O R M I C A , *relatore*. Quel limite di 10 miliardi si riferiva al finanziamento alla società, non alle iniziative a cui essa può partecipare: è un caso diverso.

C E R R I . Vorrei una precisazione: con questa norma la società può trasformare il credito precedentemente ottenuto, per esempio, dall'IMI, in partecipazione ad imprese?

F O R M I C A , *relatore*. Certamente la società può trasformare i finanziamenti in partecipazioni azionarie, attraverso però la procedura normale, che prevede che l'as-

semblea deve procedere all'approvazione dell'aumento di capitale. Queste sono norme di carattere generale fissate dal codice civile.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Sottosegretario Picardi ha espresso la preoccupazione che su determinate aziende si concentrino troppe agevolazioni: e cioè che ci sia un cumulo della partecipazione e anche del finanziamento. A questo proposito vorrei osservare che vi possono essere casi in cui alla partecipazione deve aggiungersi anche il finanziamento: l'ho potuto constatare nella mia esperienza in materia. Naturalmente, è tutta una questione di misura e di equilibrio. Appare logica quindi la preoccupazione espressa dal rappresentante del Tesoro, che ravviserebbe l'opportunità di stabilire dei limiti in questo disegno di legge. Solo che mi sembra difficile di poter stabilire, in questa sede, una percentuale fissa e ben determinata. Perciò, suggerirei alla Commissione di affidare la questione alla deliberazione degli organi responsabili ed alle direttive del CIPE, affinché venga stabilito che i casi di partecipazione e di finanziamento devono essere strettamente legati alla situazione dell'azienda.

F O R M I C A , *relatore*. Questa disposizione, quindi, la daranno gli organi ministeriali.

P R E S I D E N T E . Se mi è consentito d'interloquire nel dibattito, vorrei rilevare l'anormalità di una norma di questo genere, contenuta nella seconda parte del punto 3) dell'articolo 5 in esame. Riflettendo sulla questione, mi pare che, formulando il testo di questa seconda parte, la Sottocommissione abbia inteso istituire un privilegio speciale. I privilegi generali, com'è noto, sono indicati nell'articolo 11 della legge del fallimento; i privilegi speciali sono inseriti in molte altre leggi e sono legati a particolari beni, e trovano la loro definizione in sede di liquidazione dell'attivo. La curiosità di questa norma era che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

si istituiva un privilegio speciale che non si sapeva a quali beni era ancorato.

Ciò premesso, debbo dire che questa seconda parte del punto 3) in esame non appare giustificata. Il ministro Gava ha posto il quesito, dicendo: il privilegio dura fino a quando dura il bene inserito; mentre qui si parla di somma che, se deve giungere a dare una utilità alla società, deve convertirsi in qualcosa che si inserisce nei beni della società. Si tratta di espressione anomala, come ho potuto constatare da una breve consultazione ora fatta.

**G A V A**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Quindi la sua indagine ha confermato questa sua decisione.

**P R E S I D E N T E**. Veramente, con questa seconda parte del punto 3) avremmo inserito una norma che nella stampa tecnica sarebbe stata argomento di apprezzamento curioso, e poi ci avrebbe messo di fronte alle obiezioni dell'altro ramo del Parlamento. Se coloro che hanno proposto questa norma avessero voluto approfondire il concetto, avrebbero potuto dire che i beni ricavabili dai conferimenti, trascritti in un particolare registro, sarebbero stati oggetto di privilegio speciale.

Mi dichiaro quindi d'accordo sulla soppressione di questa seconda parte del punto 3) dell'articolo 5, che è anche un atto di chiarezza giuridica.

**T R A B U C C H I**. Riferendomi a quanto ha osservato il Sottosegretario per il tesoro, parlando dei finanziamenti dell'IMI, vorrei ricordare che ad essi è riservato un sistema di privilegio per cui possono inscrivere una specie di privilegio, dandone avviso sul « Foglio annunci ». Si potrebbero eventualmente estendere, ai finanziamenti di cui stiamo trattando ora, queste norme riservate all'IMI.

**P R E S I D E N T E**. A conclusione di questo dibattito e della proposta di sopprimere la seconda parte del punto 3) dell'articolo 5, ed a seguito del ritiro dell'emendamento presentato dai senatori Stefanelli ed

altri, metto ora in votazione il punto 3) dell'articolo 5 medesimo, nel testo concordato e del quale do lettura:

« 3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1 e 2 ».

(È approvato).

Al penultimo comma dell'articolo 5 del testo predisposto dalla Sottocommissione, i senatori Soliano ed altri hanno presentato il seguente emendamento: « Sostituire le parole: " possono essere " con la parola " sono " ».

**F O R M I C A**, relatore. Va bene riguardo la sostituzione proposta, semprechè evidentemente gli azionisti abbiano la possibilità di assumere i particolari obblighi di cui è cenno nel penultimo comma medesimo: altrimenti, in mancanza di questa possibilità, non si potrà fare l'operazione d'intervento.

**P R E S I D E N T E**. A mio avviso, con il termine « possono essere » si pone una condizione facoltativa, mentre con « sono », la condizione diventa imperativa.

**F O R M I C A**, relatore. Il significato di « possono essere » è questo: che nel momento in cui vi è la possibilità di assumere questi particolari obblighi da parte degli azionisti, gli interventi si devono fare; ma se non vi è questa possibilità, essa non può essere ostativa di poter fare gli interventi.

**G A V A**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Mi sembra che questo termine avrebbe un effetto molto blando, mentre avrebbe maggiore efficacia qualora si specificasse tale obbligo.

**F O R M I C A**, relatore. Pregherei il senatore Soliano e gli altri colleghi di voler ritirare l'emendamento da loro presentato: è chiaro il concetto che, quando vi sono le possibilità di garanzie, l'IMI provvederà in conseguenza.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

F O R T U N A T I . Vorrei osservare: poichè si richiede l'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti, dire che gli interventi « sono » condizionati (anzichè « possono essere » condizionati) non mi pare che pregiudichi niente: significa che, qualunque siano quegli obblighi, essi sono legati alle possibilità esistenti.

F O R M I C A , *relatore*. E se l'azionista non si può obbligare?

F O R T U N A T I . Si può obbligare l'obbligazionista a rispondere dell'azione.

F O R M I C A , *relatore*. Ma a questo l'azionista è già obbligato, non c'è bisogno che si obblighi espressamente.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Questo comma è superfluo perchè per quanto riguarda la necessità di approvazione dei piani di rinnovamento e di ristrutturazione abbiamo visto che esiste la prescrizione nel preambolo dell'articolo 5. Per quanto riguarda, viceversa, l'imposizione di particolari oneri a colui che chiede l'intervento della società, questo viene sempre fatto dagli istituti bancari.

F O R M I C A , *relatore*. No, queste non sono le garanzie. La dizione: « questi particolari obblighi » vuol significare una estensione di obbligazioni oltre quello che è il limite della partecipazione.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche noi lo facciamo. Questa è la prassi di tutti i giorni: deliberiamo di concedere un mutuo agevolato purchè versino un tot per aumento di capitale. Questo è l'obbligo particolare che ricorre quasi sempre, cioè si condiziona la concessione del mutuo all'aumento di capitale.

F O R M I C A , *relatore*. Bisognerebbe dire che l'IMI deve fare anche un accertamento su quella che è la situazione dei soci.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ci sono però dei casi in cui non vi è la possibilità di aumentare il capitale.

F O R T U N A T I . Il problema va visto in questi termini: ci può essere una impossibilità attuale e ci può essere, per esempio, l'impegno a dire: fra due anni, fra tre anni aumento di capitale.

F O R M I C A , *relatore*. Ma queste sono questioni di lana caprina!

P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati ritira l'emendamento?

F O R T U N A T I . Il ritiro non deve intendersi, però, modificazione di orientamento.

F O R M I C A , *relatore*. No, si deve prima controllare se l'azionista abbia la possibilità di obbligarsi, se questa possibilità c'è lo si deve imporre. Quindi il « possono » serve solo nel caso in cui è stata accertata la impossibilità di assumere altri obblighi, ma nel momento in cui questa possibilità sussiste si deve esigere l'impegno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il penultimo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(*E approvato*).

Informo la Commissione che i senatori Soliano, Fortunati ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire prima dell'ultimo comma dell'articolo 5 il seguente comma: « Le cessioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere fatte preferibilmente ad imprese pubbliche ».

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Qui siamo di fronte ad una società finanziaria la quale è costituita oltre che dall'IMI anche dai tre principali enti di gestione delle partecipazioni statali. È evidente che se il sistema

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79<sup>a</sup> SEDUTA (27 gennaio 1971)

delle partecipazioni statali ha interesse ad acquistare le azioni della società finanziaria che se ne vuole disfare, acquisterà queste azioni. Mi sembra pertanto inutile inserire il comma proposto dai senatori Soliano ed altri: si metterebbe una norma la quale può avere un significato solo polemico.

**F O R T U N A T I .** Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Prima di mettere in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, debbo informare la Commissione che il collega Zuccalà ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento, con la relazione di cui all'articolo 3, sugli interventi effettuati dalla società finanziaria e sui risultati raggiunti ».

**G A V A ,** ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono contrario.

**F A D A .** L'emendamento deve intendersi decaduto data l'assenza del presentatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto, quindi, in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

#### Art. 6.

Al capitale della società, che sarà sottoscritto in una o più volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 10 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 30 miliardi sarà iscrit-

to nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della società finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire lire 30 miliardi al patrimonio dell'IMI.

Di tale conferimento l'IMI potrà disporre per sottoscrivere il capitale della società di cui al primo comma del presente articolo.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento a capitale sociale, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 7.

Alla costituzione e all'attività della società finanziaria di cui al precedente articolo, nonchè ai suoi rapporti con le società collegate, si applica il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonchè il capitale della società finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

(È approvato).

#### TITOLO III.

#### Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Al primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti; lo metto quindi ai voti.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il secondo comma del testo predisposto dalla Sottocommissione con il seguente:

« Le somme che saranno versate all'IMI dalle ditte mutuatricie in restituzione dei capitali mutuati ai sensi del precedente comma e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni ed in pagamento dei relativi interessi affluiranno direttamente al patrimonio dell'Istituto medesimo per essere reimpiegate per gli scopi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge ».

**F O R M I C A**, *relatore*. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone, in sostanza, che le somme relative ai rientri non vengano destinate al Tesoro ma affluiscano direttamente al patrimonio dell'IMI, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. Il relatore è d'accordo su questo emendamento.

**F O R T U N A T I**. Ho soltanto qualche perplessità circa l'espressione « ditte mutuatricie ».

**G A V A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Possiamo benissimo dire « dai mutuatrici ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secon-

do comma dell'articolo 8 del testo presentato dalla Sottocommissione nel seguente testo concordato:

« Le somme che saranno versate all'IMI dai mutuatrici in restituzione dei capitali mutuati ai sensi del precedente comma e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni ed in pagamento dei relativi interessi affluiranno direttamente al patrimonio dell'Istituto medesimo per essere reimpiegate per gli scopi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge ».

(È approvato).

Ora, per la parte relativa alla copertura finanziaria, occorre tornare al testo presentato dal Governo.

Do ora lettura dell'articolo 8 di tale testo:

#### Art. 8.

All'onere complessivo di lire 100 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1970 e 1971, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1970, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il rappresentante del Governo propone di apportare in questo articolo le seguenti modifiche: sostituire, nel primo comma, le parole « 100 miliardi » con le altre « 110 miliardi »; sostituire, nel primo comma e nell'ultimo, le parole « anni finanziari 1970 e 1971 » con le altre « anni finanziari 1971 e 1972 »; sostituire, infine, nel penultimo comma, le parole « all'anno 1970 » con le altre « all'anno 1971 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'articolo 8.

*(Sono approvate).*

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con le modifiche testè approvate, e che diviene articolo 9.

*(È approvato).*

C E R R I . Dichiaro che ci asterremo dalla votazione sul presente disegno di legge perchè, pur riconoscendo la necessità di un intervento pubblico in una situazione contingente come quella che è venuta a crearsi nel settore industriale del nostro Paese, riteniamo che non sia idoneo un tipo di intervento di carattere esclusivamente fi-

nanziario e che peraltro giunge tardivamente. Ci siamo sforzati di dimostrare, anche in sede di discussione generale, che sarebbe stato necessario intervenire in modo più articolato, adottando una molteplicità di forme di intervento e con la creazione di altri strumenti che ho già indicati e che certamente non starò a ripetere.

Scendendo, peraltro, ad alcune considerazioni particolari, debbo dire che vi sono dei punti qualificanti sui quali avevamo proposto una serie di emendamenti che non sono stati accolti; ne sono stati accettati altri, ma di carattere molto marginale. Vi è la questione della piccola industria: abbiamo ascoltato, è vero, alcune dichiarazioni collaterali del Ministro circa le direttive da emanare al CIPE, tuttavia ci si è rifiutati di tradurre in legge un certo tipo di intervento a favore della piccola industria. Lo stesso debbo dire per quanto concerne l'esclusione delle società che hanno una capacità di autofinanziamento; potremo magari aver sbagliato nel formulare il nostro emendamento investendo le società quotate in borsa, ma giustamente, come diceva il collega Fortunati, se vi fosse stata l'intenzione di escudere queste società, avremmo potuto comunque trovare una formula diversa.

Analoga considerazione debbo fare per quanto riguarda il problema dell'occupazione: data la delicatezza e l'importanza dell'argomento, vi è stata una lunga discussione e si è concordato infine sull'espressione « tendere » abbastanza tenue nei confronti di una maggiore garanzia che avremmo potuto stabilire per legge in un tema così importante. Altrettanto dicasi per la questione delle regioni: non vale il fatto che la legge non preveda competenze specifiche da affidare alle regioni in questo settore, e i colleghi Stefanelli e Borsari hanno dimostrato come sarebbe stato utile, anche ai fini dell'applicazione della legge stessa, poter allacciare un primo rapporto con le regioni anche su questa materia.

Per i motivi che ho cercato di illustrare, signor Presidente, riconfermo che noi ci asterremo dalla votazione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (27 gennaio 1971)

P R E S I D E N T E . Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, desidero rivolgere un particolare ringraziamento al relatore, senatore Formica, che con tanta pazienza ci ha guidato in questo lavoro, all'onorevole Ministro, all'onorevole Sottosegretario e alla Commissione tutta.

G A V A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Desidero esprimere anch'io i miei sentimenti di gratitudine, per la diligenza e la passione con cui è stato esaminato il presente disegno di legge, al relatore e a tutti coloro che sono intervenuti

nel dibattito servendo peraltro da stimolo nella ricerca delle soluzioni migliori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 20,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI